

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

536^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 APRILE 1962

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 24915	FORTUNATI	Pag. 24926
DISEGNI DI LEGGE:		PIOLA, relatore	24941
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	24916	RODA	24917
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	24916	TRABUCCHI, Ministro delle finanze	24943
Presentazione di relazioni	24917	INTERPELLANZE:	
Trasmissione	24915	Annunzio	24944
«Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B» (1858) e «Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo» (1859) (Discussione):		INTERROGAZIONI:	
PRESIDENTE	24943, 24944	Annunzio	24945
BERGAMASCO	24932	RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE:	
CONTI	24937	Annunzio di presentazione	24917
		UFFICIO DI PRESIDENZA:	
		Dimissioni di segretario	24915

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 29 marzo.

CARELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Chabod per giorni 4, Scarpini per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annuncio di dimissioni di Segretario della Presidenza del Senato

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta al Presidente del Senato la seguente lettera del senatore Russo:

« Illustre signor Presidente,

chiamato a presiedere la Commissione Istruzione pubblica e belle arti del Senato, sento il dovere di rassegnare le dimissioni da Segretario della Presidenza.

Voglia con l'occasione scusare qualche involontaria manchevolezza in cui fossi incorso nell'espletamento del mio lungo incarico di Segretario e ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Presidenza e Lei in particolare della benevolenza sempre manifestatami.

Serberò un gradito ricordo delle ore trascorse insieme e costituirà nobile esempio

nel mio nuovo lavoro l'impegno che Ella pone nell'esercizio della sua altissima carica.

Mentre ringrazio per gli auguri ed i rallegramenti che si è compiaciuto di farmi giungere, mi creda con affettuosa e devota stima ».

Nel prendere atto di tali dimissioni, ritengo doveroso rivolgere al senatore Russo, a nome dell'Assemblea, un vivo ringraziamento per la preziosa opera da lui svolta come Segretario della Presidenza ed un vivo augurio per i compiti che dovrà adempiere nella nuova carica. (*Applausi*).

Annuncio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato » (1970);

« Tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (1971), d'iniziativa dei deputati Riccio, Foderaro ed altri; Angioy e Roberti;

« Norme interpretative dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1º novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio » (1972);

« Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1973);

« Aumento del contingente del personale a contratto presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari » (1974);

536ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

3 APRILE 1962

« Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 alla Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Roma » (1975).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annuncio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Costituzione del comune di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara » (1959), d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino ed altri;

« Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1ª classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1º luglio 1956 » (1960), d'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato "Palazzo della Dogana" valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari » (1963), previo parere della 1ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Finanziamenti straordinari a favore dell'ente acquedotti siciliani » (1962), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del Genio civile » (1964), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Autorizzazione della spesa di lire 74 milioni e 100 mila per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A. » (1956), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961), previ pareri della 1ª e della 8ª Commissione.

Annuncio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (1971), di iniziativa dei deputati Riccio, Foderaro ed altri; Angioy e Roberti, previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato » (1970), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), dal senatore Piola sui seguenti disegni di legge:

« Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B » (1858);

« Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » (1859);

a nome della 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità), dal senatore Samek Lodovici sul disegno di legge: « Vaccinazione antitetanica obbligatoria » (1719), di iniziativa del senatore Alberti.

Le prime due relazioni sono già state stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge sono iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

L'ultima relazione sarà invece stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di presentazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1961

P R E S I D E N T E . Comunico che dal Ministro del bilancio, ai sensi della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, è stata depositata alla Presidenza, in data 31 marzo 1962, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1961 (*Doc.* 93).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Discussione dei disegni di legge: « Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B » (1858) e: « Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo » (1859)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione, al n. 1 del punto I, del disegno di legge: « Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B » e, al n. 2 del punto I, del disegno di legge: « Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo ».

Secondo gli accordi intervenuti tra la Presidenza e i Gruppi parlamentari, i due disegni di legge saranno discussi congiuntamente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole colleghi, sono personalmente e particolarmente grato a quei colleghi che hanno chiesto che la discussione di questi due disegni di legge avvenisse in Aula anziché nel chiuso della Commissione competente. E ciò non tanto per l'affatto trascurabile contenuto economico dei due progetti di aumento delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare: non trascurabile perchè, almeno, secondo quanto verbalmente ci disse il senatore relatore, si tratterebbe di reperire qualche cosa come 20 miliardi di maggior gettito in complementare cui dovrebbero aggiungersi, se il consuntivo combacierà con le previsioni, altri 34 miliardi per l'aumento delle aliquote di ricchezza mobile. In tutto, quindi, 54 miliardi che, anche in tempo di svalutazione monetaria, non sono poi poca cosa! Ma soprattutto per il fatto che, finalmente, questi provvedimenti daranno luogo ad un serrato dibattito, almeno lo spero, sulla politica fiscale che si dovrà seguire in avvenire ove non si voglia continuare nell'andazzo deplorabile e caotico — consentitemi di dirlo, egregi colleghi — di pescare nel barile

così come viene viene, e chi si è visto si è visto!

Questo appunto è il caso nostro. Che senso ha infatti, onorevole Ministro, reperire nuove imposte semplicemente mettendo in azione il volano dell'aumento delle aliquote?

Io vorrei con ciò dire che quando si è arrivati al punto della meccanica delle aliquote, in aumento, allora significa che si sono esperiti tutti gli altri tentativi e non c'è più nulla da fare se non il ricorso all'espedito. Ciò vuole anche dire che non si hanno delle idee chiare o degli orientamenti precisi.

Onorevole Ministro, non è venuto il momento di rivedere tutto il nostro sistema impositivo, dato che dall'epoca della speranza delusa della riforma Vanoni, ad oggi, altro non si è fatto se non aggiungere incrostazioni parassitarie, senza alcuna visione organica dei bisogni da affrontare, bisogni che erano e sono noti almeno nella loro consistenza finale?

Ma c'è dell'altro. Siccome noi socialisti dobbiamo fare un esame di coscienza prima di dare il nostro consenso, o diretto attraverso il sì, o indiretto attraverso l'astensione, abbiamo anche il diritto, data la nostra nuova posizione, che ci si dicano le cose con assoluta franchezza, come faccio io in questo momento. Un altro rilievo che debbo muovere riguarda il modo, la procedura, che « ancora offende ». Non è la prima volta che si legano intimamente dei provvedimenti impositivi a dei provvedimenti di spese: e questo non è giusto. È questo un andazzo veramente deprecabile, in quanto che si sta radiciando un cattivo principio: quello dell'imposta di scopo. Ecco il motivo della nostra perplessità. Siamo di fronte a delle spese che dobbiamo assolutamente sostenere, perchè trattasi di altrettanti giusti riconoscimenti di aumenti ai dipendenti statali, che da tempo attendono. Però non si debbono legare oneri di questa natura a sacrifici, per contribuenti, di quest'altra natura!

Io ricordo dei precedenti, ad esempio quello degli aumenti ai magistrati, per i quali si è legato il giusto riconoscimento che si doveva ai magistrati coi cosiddetti risparmi sul vitto dei carcerati.

Questo cattivo vezzo di legare intimamente i provvedimenti di reperimento di entrate con spese che dovevano e potevano esser previste da tempo, è assolutamente da evitare, altrimenti ci troviamo nella pratica impossibilità di esprimere un parere indipendente sui disegni di legge di reperimento di entrate, legati come ci troviamo, al bisogno di far fronte a spese di pari contenuto.

D'altra parte, onorevole Ministro, con tutta la stima che io ho per lei, dato il lungo lavoro che ci ha accomunati nella Commissione Finanze del Senato, in considerazione anche della sua dirittura come uomo politico e come responsabile di uno dei più importanti Dicasteri, tuttavia debbo dirle che non posso accettare che in relazioni governative si scrivano, come in quella che accompagna l'attuale disegno di legge, frasi di questo genere: « Con siffatte proposte il Governo ritiene di ispirarsi ai fondamentali principi della Carta costituzionale, e a quelle esigenze di giustizia sociale, alle quali si informa la perequazione tributaria promossa nel 1951 dal ministro Vanoni ». Ma vogliamo scherzare?

Perchè io affermo che, al cospetto di una finanza per molti versi, di tipo feudale, se vogliamo interpretare in senso moderno e corretto i dettami dell'articolo 53 della Costituzione, laddove si recita che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e, quindi, che il sistema tributario si informa a criteri di progressività, dobbiamo allora chiederci: a quali criteri di progressività? Forse ai criteri di progressività da estendersi anche alle imposte reali e non invece ai criteri di progressività intesi in senso moderno e quindi riassunti ed articolati in un tipo di imposta che, perchè personale, dunque fortemente progressiva, abbia la funzione, in quanto tale, di valido correttivo, in assoluto, delle storture contenute, per loro insopprimibile natura, nelle altre imposte reali?

Laddove scienza, dottrina ed anche portata pratica delle cose, insegnano che le uniche discriminazioni che è possibile fare e che si debbono fare, nel campo delle imposte

reali, dovrebbero avere unicamente carattere oggettivo, cioè avere riguardo alla natura del reddito imponibile e non già alla sua entità, come avviene invece, in questo momento. Diversamente tutto il sistema tributario viene sconvolto, e non nel senso che noi vorremmo, di adeguarlo ad una concezione moderna di politica tributaria, ma nel peggiore e più reativo dei modi.

L'onorevole relatore, nella sua fatica di storiografo delle vicissitudini, nei tempi passati, dei diversi sbalzi di aliquota, sia di ricchezza mobile sia di complementare, afferma che non può disconoscersi che teoricamente i redditi di ricchezza mobile dovrebbero essere soggetti ad aliquota fissa. Siamo d'accordo. Io soggiungo però che non è soltanto sul piano teorico che occorrerebbe bandire la progressività dell'aliquota, ma altresì sul piano pratico, e non soltanto sulla ricchezza mobile, ma per tutte quante le imposte reali. È evidente infatti che la progressività, sia positiva sia a rovescio, applicata nelle imposte reali, declassa il sistema tributario al rango di finanza di tipo medievale, mentre è chiaro che, in un sistema tributario moderno, non vi è che un'unica alternativa possibile, soprattutto agli effetti di un risultato pratico, e cioè imposte reali ad aliquote costanti, opportunamente integrate però e corrette da un'imposta complementare, (ed il suo nome dice tutto) che sia personale e con una progressività graduata, in modo che essa diventi il giusto correttivo delle aliquote costanti delle imposte reali. Fuori di questi binari ha inizio la confusione, matrice dell'inganno fiscale.

È vero che il relatore ci ricorda come il Parlamento in questa materia (progressività delle aliquote, a dritto o a rovescio, nelle imposte reali) è già stato indotto a legiferare nel passato. Ma, a parte il fatto che io non mi sento di continuare su una strada sbagliata, perchè un precedente errato non costituisce mai, almeno per me, un precedente valido e che possa far stato, vorrei ricordare all'onorevole relatore che, se esaminiamo in sede di critica storica le variazioni intervenute nelle aliquote delle imposte reali (e specificatamente nella ricchezza mobile) allora ci accorgiamo che, in ordine di tempo,

la prima progressione di aliquote nella ricchezza mobile venne introdotta esattamente alla fine del 1916 (novembre) con le distinzioni in redditi di ricchezza mobile fino a lire 3000 (10 per cento di aliquota) ed oltre 3000 lire (12,75 per cento di aliquota), progressività che venne successivamente esasperata, (settembre 1917 e agosto 1918), con la frammentazione della categoria B (redditi misti) in 4 categorie di reddito, con aliquote dal 10 al 16 per cento, le famose B1, B2, B3 e B4.

Tuttavia bisogna sottolineare che la discriminazione nelle aliquote della ricchezza mobile fu soprattutto un espediente di carattere bellico, essendo stato introdotto nel nostro sistema tributario, per la prima volta, appunto in tempo di guerra. Si trattava, dunque, della cosiddetta « finanza eroica », la quale, per forza di cose, deve lasciare in disparte anche la corretta dottrina in nome del caso di « forza maggiore », con cui tutto viene poi giustificato!

Ma io voglio chiedere all'onorevole Ministro se ricorre ancora oggi lo stato di emergenza e di « forza maggiore » se questo sia « periodo di guerra » se, cioè, sia giustificato un tipo di finanza che introduca discriminazioni di aliquote nell'ambito della stessa imposta reale.

Tanto vero che, non appena si ritornò alla normalità, le quattro aliquote di ricchezza mobile per i redditi misti, vennero immediatamente riunificate e corrette con l'introduzione dell'imposta complementare sui redditi, personale e progressiva, a partire dal 1° gennaio 1925.

È vero che la progressione si arrestava allora ad un massimo del 10 per cento, (progressione, quindi, per modo di dire), ma è anche vero che con l'introduzione di un'imposta personale progressiva — applicata per la prima volta nel nostro Paese — le aliquote delle imposte reali venivano ridotte ad un medesimo livello, (almeno per quello che concerne i redditi di ricchezza mobile). Ed è sintomatico il fatto che, neppure durante la seconda guerra mondiale si è giunti ad introdurre discriminazioni di aliquote nella imposta di ricchezza mobile, fondate unicamente sulla distinzione quantitativa, mentre,

correttamente, si sono elevate le aliquote della complementare sino al 75 per cento per i redditi dai 60 milioni ad oltre (ottobre 1944). È pur vero che erano milioni del 1945, ma è sintomatico il fatto che la complementare si spingesse allora sino ai 3/4 di certi redditi, a quel tempo elevatissimi.

Ho ritenuto di dover fare, sia pure a grandi pennellate, la storia dell'evoluzione delle aliquote della ricchezza mobile di categoria B (redditi misti di capitale e lavoro) ed in particolare della complementare. E perchè questo? Per dimostrare che, in un sistema come il nostro, nel quale coesistono già due imposte, entrambe progressive ed entrambe personali (il che costituisce già una eccezione alla regola) l'introduzione di una progressione anche nelle imposte reali o, nel nostro caso, nell'imposta reale di gran lunga la maggiore di tutte le altre, (quella che dà un gettito di circa 500 miliardi) costituisce, onorevole Ministro, una aberrazione sul piano della ragion pura, che poi diventa (e questo è il punto) il più comodo salvacondotto per le coscienze, per loro natura già molto elastiche, dei numerosissimi evasori fiscali. E per evasori io qui intendo alludere alla piaga più pericolosa dell'evasione, che non è già quella totale, del povero diavolo, che, spesso per ignoranza e per avere un reddito molto basso, non presenta alcuna denuncia, ma soprattutto quella parziale del grosso contribuente, che, in termini tecnici, viene definita la cosiddetta "infedele denuncia". Per tacere del fatto che, ove si estendesse il pericolosissimo concetto della progressione di aliquota anche alle altre imposte dirette, è chiaro che a lungo andare tale distorsione di principi basilari si tradurrebbe, sul piano pratico, in una tendenza, da parte dell'operatore economico, non già a concentrare le sue attitudini, i suoi sforzi, i suoi capitali, le sue attività nella direzione che gli è più congeniale, ma a frazionare questi sforzi e questi mezzi in diverse attività, per beneficiare appunto dei più bassi scaglioni delle imposte reali.

Ma in tal caso dobbiamo avere la franchezza di dichiarare che, col perpetuarsi di simili ibridismi fiscali, non arriveremo mai e poi mai ad un allargamento della base im-

ponibile, il cui presupposto si fonda sulla mitezza delle aliquote nelle imposte reali; naturalmente col correttivo di un'imposta progressiva e personale che risponda al suo scopo.

Bisogna pure avere il coraggio di affermare che, nel nostro Paese, non arriveremo mai e poi mai ai traguardi di giustizia tributaria e di confidenza fra contribuente e uffici accertatori ai quali si è arrivati, da gran tempo, nei Paesi anglosassoni, i quali, tuttavia, sono retti da sistemi economici capitalistici.

Ma allora, onorevole Ministro, se non riformeremo tutto il sistema, se non creeremo quella fiducia del contribuente verso il fisco, se soprattutto non avremo il coraggio di ritoccare le aliquote ed arrischiare magari, per un esercizio o due, una diminuzione del gettito per una delle molte imposte che esistono nel nostro diritto tributario, non arriveremo mai ad instaurare nel nostro Paese quel tipo di giustizia che già da molto tempo esiste nei Paesi anglosassoni. Ed ai grossi reddituari che strillano, bisogna avere il coraggio di dire che noi intendiamo applicare non già i sistemi di prelievo della ricchezza in atto nei Paesi socialisti, ma semplicemente applicare nè più nè meno che un sistema fiscale già in atto da decenni, e largamente collaudato, quale è quello dei sistemi capitalistici.

Onorevole Ministro, a questo punto vorrei farle conoscere qualche cosa che lei forse non conosce. Leggevo poco tempo fa su una rivista americana, l'«United States New World Reporter» del maggio 1961, una distinta di stipendi e salari erogati negli Stati Uniti d'America ai 36 maggiori esponenti dell'industria, e correlativamente le imposte pagate da questi 36 maggiori reddituari statunitensi. E mi fermo al primo nome, al signor Frederick Donner, che è il Presidente della General Motors Corporation. In questa distinta, che è precisa all'unità di dollaro, risulta quanto l'esimio Presidente della General Motors ha percepito come stipendio e come compensi accessori nell'anno 1960. Ebbene, mister Frederick Donner ha percepito esattamente qualcosa come 574.025 dollari (guardate un po' la precisione di certe denunce e di certe tassazioni!). E sapete

di questi 574.025 dollari quanti ne ha versati al fisco, per imposta personale (perchè evidentemente la General Motors è tassata per i suoi redditi a parte?). Ne ha versati esattamente 418.675. Il che tradotto in lire, milione più milione meno, (e si badi che non ho nulla da eccepire al riguardo, perchè in un Paese capitalista come gli Stati Uniti d'America il Presidente della più grande impresa automobilistica di tutto il mondo può pretendere di percepire un simile stipendio) significa qualche cosa come 356 milioni di lire di reddito netto all'anno. Però il signor Donner, negli Stati Uniti d'America, sente il dovere, su questi 356 milioni di lire, di versare all'erario del suo Paese qualche cosa come 260 milioni di lire!

Come vedete, nei Paesi anglosassoni l'imposta personale arriva, per certi scaglioni di reddito, a qualche cosa come il 73 per cento; e faccio grazia dei dati concernenti altri grossi reddituari statunitensi. (*Interruzione del relatore*).

Io penso, senatore Piola, che di reddituari della statura del Presidente della General Motors ne esistano anche nel nostro Paese e siano anche facilmente individuabili tra coloro che, per esempio, senza andare molto lontano da Milano, mantengono i loro *yacht*, che battono certamente la bandiera di una repubblicetta del centro-America, negli accoglienti porticcioli di Santa Margherita o di Rapallo o di Portofino.

Io penso che di mister Frederick Donner, nel nostro Paese, ce ne siano molti, per non dire che pullulino addirittura. Però di reddituari del calibro di 350 milioni di lire che paghino 260 milioni al fisco italiano non ne conosco ancora; e, mi si perdoni la presunzione, ritengo che neanche il Ministro delle finanze li conosca!

Allora, se veramente vogliamo arrivare ad una qualche giustizia nel prelievo della ricchezza, che, se anche non possa soddisfarci integralmente, tuttavia costituisca già un progresso, un passo in avanti nella faticosa ascesa di una perequazione tributaria che risponda ai concetti, agli imperativi dell'articolo 53 della nostra Costituzione, che cosa si deve fare? La strada giusta — ed è questa

la mia domanda — è quella forse di elevare le aliquote delle imposte reali o non è invece un'altra? Ecco la domanda che io vi pongo. Ma, onorevole Ministro — ed io chiedo scusa ai colleghi — di questo problema purtroppo non si parla mai abbastanza in Parlamento; se ne dovrebbe parlare in occasione della discussione dei bilanci finanziari ma si sa come vanno le cose in simili frangenti. Se ne parli almeno in questa occasione, e possibilmente a fondo. E non tanto per dire sì o no a questa proposta di legge, la quale passerà certamente, ma per tracciare, con delle argomentazioni possibilmente pratiche, come noi riteniamo di dovere e di poter fare, almeno una linea di condotta per il futuro, se non per il presente, all'onorevole Ministro delle finanze.

Ma, onorevole ministro Trabucchi, messa la cosa su questo piano di critica costruttiva, allora occorre far notare come il successo o l'insuccesso di certe riforme tributarie sia legato intimamente all'efficienza dello strumento qualificato ad attuare la riforma: nel nostro caso gli uffici finanziari.

Ed allora il problema diventa di metodo, perchè occorre anzitutto, prima ancora di licenziare una riforma, compiere un'indagine seria, accurata, certa, sugli strumenti che sono chiamati a realizzare la riforma. Se noi questo avessimo fatto alla soglia della riforma Vanoni, allora ci saremmo accorti che lo strumento accertatore, che gli uffici finanziari si sarebbero subito appalesati non preparati ai nuovi compiti che la riforma tributaria, sconvolgendo da cima a fondo il sistema precedente, avrebbe imposto.

E questo per il semplice motivo che gli organici degli uffici finanziari erano già insufficienti ai nuovi compiti, prima ancora della riforma Vanoni, perchè l'ultimo ampliamento risale all'anno 1948. Che cosa significa questo? Significa che addossare quel po' po' di riforma che porta il nome del compianto Vanoni ad uffici che erano già insufficienti prima ancora che la riforma sorgesse, vuol dire stroncare sul nascere tutti gli effetti positivi che da tale riforma era lecito attendersi.

E a questo punto viene spontaneo chiedersi; che senso ha dichiarare tutti gli anni

variazioni di reddito se poi gli uffici non sono in grado di seguire puntualmente queste variazioni? E se è vero, come è vero — nella prassi costante questo succede — che gli uffici si limitano a chiamare il contribuente a distanza di 3 anni, o addirittura al limite della scadenza dei termini, questo significa veramente non dar senso, non dar contenuto ad una riforma che ha come presupposto un aggiornamento annuale della propria posizione nei confronti del fisco. Onorevole Ministro, desidero che qui in Aula si sappia quanto percepisce un altissimo funzionario delle imposte, il quale, a Milano, come direttore di prima classe dell'ufficio atti privati, usufruisce, con due figli a carico e dopo 23 anni di servizio, di uno stipendio di 150.000 lire al mese. A Milano ci sono due uffici di questo tipo: l'ufficio atti privati e l'ufficio atti pubblici. Ebbene, questi due uffici insieme riscuotono in un anno qualcosa come 13-14 miliardi di lire di tassa di registro atti privati e atti pubblici; e i due direttori preposti ad uffici che introitano circa 14 miliardi all'anno percepiscono rispettivamente 150.000 lire, col rischio inoltre di rimetterci il biglietto da 5.000 se, alla fine della giornata, si verifica un ammanco di cassa!

Dunque insufficienza degli organici, e trattamento economico del personale: ecco i due maggiori ostacoli per un più corretto allargamento della base imponibile. Non c'è da far meraviglia se la riforma Vanoni ha sortito quell'effetto che noi tutti conosciamo. E non ci si deve meravigliare affatto, onorevole Ministro, se l'imposta complementare, con i suoi 80 miliardi di gettito sperato, costituisce a malapena il 2 per cento, circa, di tutte le entrate tributarie e rappresenta meno di un sesto del gettito di ricchezza mobile! Non meravigliamoci più se, di fronte agli 80 miliardi di complementare, coesistono gli 850 miliardi — più di dieci volte tanto! — dell'imposta generale sull'entrata; non meravigliamoci se, sempre di fronte agli 80 miliardi di complementare, di quell'imposta che dovrebbe essere la naturale perequatrice di tutti gli altri redditi, basilare in un sistema moderno di imposizione moderna, e che è invece la cenerentola delle imposte, soprav-

vivono, ad esempio, un'imposta di fabbricazione sugli zuccheri di ben 66 miliardi, sul consumo del caffè di 50 miliardi, sull'energia elettrica — e solo per quanto concerne il contributo erariale, per tacere delle sovrimposizioni provinciali e comunali — di 27 miliardi, sul sale di 18 miliardi, e così via.

Che tutto il sistema impositivo debba essere rivisto, lo dimostra il fatto che il gettito di una sola addizionale, l'addizionale ECA, è cinque volte maggiore del gettito di una imposta tradizionale reale com'è quella sui fabbricati, che per parte erariale è di soli 10 miliardi all'anno, ivi compresi tutti quanti i fabbricati che esistono nel nostro Paese: ville, palazzi, abitazioni di lusso, eccetera.

Se passiamo in rassegna la storia delle aliquote della nostra ricchezza mobile troviamo che, dal 1894 fino a poco tempo fa, l'aliquota di categoria A, redditi di puro capitale, fu sempre il doppio, com'è giusto, della categoria B, redditi misti di lavoro e di capitale.

Adesso invece troviamo che la categoria B è tassata dal 18 al 20 per cento, a seconda che il reddito sia inferiore o superiore ai 20 milioni, mentre la categoria A è tassata per il 23 per cento. Ma in realtà, se andiamo al fondo delle cose, si può affermare che l'imposta di categoria B è assai maggiore di quella di categoria A. Infatti la categoria A paga, comprese le addizionali, il 25,76 per cento, mentre la categoria B paga il 27,65 per cento, per il semplice fatto che la categoria A non sopporta la sovrimposta comunale, nè quella provinciale, nè l'imposta camerale.

Quindi si arriva al paradosso che i redditi più sudati pagano assai più di quelli per niente sudati!

Allora è venuto veramente il momento di rivedere il tutto, perchè non è con un semplice aumento di aliquote, operato indiscriminatamente, sia pure sotto l'assillo di imperiosi bisogni, che si corregge un sistema tributario viziato da incrostazioni di ogni tipo accumulate per decenni e decenni.

Ma vi è di più. Con i nuovi ritocchi di aliquote in complementare si introduce una progressione a rovescio. Infatti le aliquote della complementare rimangono invariate fino ai 3 milioni, ma poi di colpo salgono

con aumenti del 38 per cento, che si elevano addirittura al 48 per cento per lo scaglione che riguarda i redditi di 7 milioni, per poi ridiscendere ad un aumento del 30 per cento per i redditi di 500 milioni. Quindi, anziché avere un aumento più che progressivo in un'imposta che per se stessa, perchè personale e correttiva, esigerebbe questo tipo di curva, assistiamo allo strano fatto che i redditi medi vengono tassati con aumenti che vanno fino al 50 per cento, per poi regredire. Certo che anche in questo caso l'onorevole Ministro ci dirà che la ragion pratica deve prevalere sulla ragion pura, perchè il maggior numero di articoli di ruolo è proprio scaglionato fra i redditi che in complementare sono tassati fra i 3 milioni e i 7 milioni. Questo però non giustifica il fatto di un'imposizione progressiva che, mentre calca la mano sui redditi medi, ridiventa indulgente sui grossi redditi.

Non a caso ho voluto far qui l'esempio del presidente della General Motors, che dovrebbe costituire, se non il punto di arrivo, almeno il punto di orientamento di un sistema tributario moderno. Tale punto di orientamento possiamo però dimenticarcelo fin da questo momento, perchè con l'attuale sistema noi non ci arriveremo mai.

Vi e poi la grossa contraddizione che è alla base di ogni nostro equivoco quando si discute di fedeltà di denuncie. E cioè: ridurre le aliquote ma esigere una dichiarazione dei redditi veritiera, oppure continuare col vecchio andazzo di aumentare le aliquote perchè il contribuente è reticente? Io ho voluto fare dei conti precisi, che sottopongo all'attenzione del Ministro e dei colleghi. Io penso che sarebbe difficile ottenere una risposta precisa anche dai più smalziati colleghi, chiedendo ad essi: nella tua cartella di imposte che ti è arrivata nel 1962, quali tributi paghi e in che misura li paghi? Io scommetto la mia testa che in 99 casi su 100 ci si troverebbe di fronte ad un: «Ma, non lo so!». Ebbene, vogliamo un po' sapere di che cosa si discute, finalmente, e dare un contenuto concreto alle nostre parole e a quello che stiamo per legiferare?

Ho fatto, ripeto, un piccolo studio, del resto molto semplice e facile, che si può com-

piere in pochissimi minuti. Ho preso come reddito tipico quello medio di un imprenditore il quale guadagni 6 milioni all'anno lordi, 500 mila lire al mese, reddito non certo eccessivo, se non altro perchè l'imprenditore che lavora in proprio ha a carico del suo bilancio gli anni di magra e i mille rischi e soprattutto il pensiero degli anni in cui non potrà più lavorare e quindi dovrà provvedere anche alla sua vecchiaia. Ho fatto il conto che un reddito di 6 milioni — vi faccio grazia della meccanica del conteggio — paga di sola imposta erariale in categoria B 1 milione 12 mila lire, tenendo conto, naturalmente, dell'abbattimento alla base di 240 mila lire, dell'aliquota alla metà (9 per cento) da 240 mila a 960 mila, del 18 per cento oltre 960 mila e sino a 4 milioni, e del 20 per cento di aliquota oltre i 4 milioni d'imponibile. Conti precisi al centesimo, quindi! Però noi dobbiamo aggiungere l'imposta comunale: il 4,9 per cento (aliquote che sono in vigore a Milano); poi c'è la sovrimposta provinciale del 2,05 per cento, infine la camerale, dello 0,43 per cento. Questo gruppo di sovrimposte raggiunge il 6,57 per cento: che fanno altre 394.200 lire. Poi vi sono le addizionali per un 15 per cento (10 per cento addizionale ECA e 5 per cento addizionale della Calabria). Sono altre 151.800 lire. Quindi, fra imposte erariali, sovrimposte e addizionale, un totale di un milione 556.000 lire. E non è ancora finita perchè c'è l'imposta complementare. La calcolo su 4 milioni e mezzo d'imponibile, e non su 6, in virtù delle detrazioni ammesse (carichi di famiglia, abbattimento alla base, imposte eccetera); e poi c'è l'imposta di famiglia, che ho calcolato su soli 4 milioni, sempre in virtù delle speciali detrazioni ammesse.

Ebbene, complementare, 258.300 lire, più le addizionali, 39.000 lire, più l'imposta di famiglia di 280.000 lire, più addizionale, 42 mila lire: arriviamo comodamente, per un reddito di 6 milioni lordi derivante da attività commerciale o di piccolo industriale, esattamente a 2.277.000 lire, che è quanto il contribuente di questo tipo, se vuole essere un galantuomo e dichiarare (come noi vorremmo) al cento per cento il suo reddito, dovrebbe pagare. Ciò significa il 40 per cento

del suo reddito soltanto in tributi diretti! Faccio grazia di tutti i tributi indiretti, degli oneri assistenziali e sociali, eccetera eccetera.

Di fronte a questi fatti e con una cognizione concreta delle incidenze dei tributi nei casi di denunce veritiere, si spiega il nostro desiderio che le aliquote vengano ridotte almeno come tendenza programmatica. È vano infatti sperare che, di fronte a cifre di questo genere, quella tale riforma Vanoni, che avrebbe dovuto stabilire un nuovo clima di assoluta confidenza fra fisco e contribuente, possa raggiungere simili obiettivi.

Ma, onorevole Ministro, ho voluto estendere i conteggi, oltre che ai redditi misti di capitale lavoro, anche per i redditi di puro lavoro, che siano tassati in ricchezza mobile in categoria C/2. Questi lavoratori possono essere indifferentemente dei giornalisti, degli impiegati, dei tecnici, che godano di un reddito non certo eccessivo: 3 milioni e 600 mila lire all'anno. È un reddito pari a 300 mila lire al mese, che, tenuto conto della 13^a eccetera, oggi non è particolarmente elevato. Ebbene, una tassazione in categoria C/2 per un reddito di 300.000 lire mensili, a conti fatti, arriva esattamente a 552.000 lire all'anno solo di imposte dirette! Ciò significa che due mesi di stipendio debbono essere destinati alle sole imposte dirette reali e personali. Ecco in che condizioni si trova un lavoratore di reddito medio il quale deve subire la tassazione per rivalsa, alla quale, evidentemente, non sfugge, nella stragrande maggioranza dei casi, neppure un centesimo per il fatto che l'imposta viene corrisposta mediante trattenuta diretta, sulla busta-paga.

Morale: se non ci decidiamo una buona volta a rivedere tutto il sistema tributario, onorevole Ministro, non si va più avanti; e tutte le volte che lei, in futuro, si troverà di fronte a nuove esigenze di copertura, non potrà far nient'altro che sfornare provvedimenti di questo genere, che nessuno, nè sul piano dottrinario nè su quello pratico, può assolutamente accettare.

Giunti a questo punto, quali potrebbero essere le nostre proposte, onorevole Ministro? Se fosse possibile ritoccare completamente la progressione dell'imposta comple-

mentare, quella progressione che, come ho denunciato, è irrazionale perchè tartassa i redditi piccolo-medi — ed io non credo ci sia nulla che ostacoli questa possibilità — allora evidentemente il problema non si porrebbe più. Ma se ciò non fosse assolutamente possibile, io farei una proposta di questo tipo: per la complementare che abbia per oggetto i redditi di puro lavoro, e quindi di certa determinazione, e che viene quindi corrisposta col sistema della rivalsa, introdurre un'aliquota, fino a un milione e mezzo, dell'1,50 per cento; da un milione e mezzo a tre milioni, del 2,50 per cento (in luogo dell'aliquota del 4,85 per cento prevista col presente disegno di legge); dai tre ai quattro milioni e mezzo, aliquota del 4,50 per cento anzichè, se ben ricordo, del 7-8 per cento, com'è nella legge attuale. Con l'obbligo — ed in questo sta la novità della mia proposta — di denuncia annuale dei redditi nel solo caso in cui, assieme ai redditi di puro lavoro, concorrano redditi di altra natura, qualunque ne sia la dimensione.

Che cosa significa questo? Significa introdurre nel nostro sistema tributario, almeno per quel che concerne la denuncia dei redditi di puro lavoro agli effetti della complementare, un'innovazione che sveltirà di gran lunga il lavoro degli uffici, perchè, mentre oggi tutti i redditi di puro lavoro che eccedano le 720 mila lire d'imponibile, anche se non coesistono redditi di altra natura, devono essere denunciati ugualmente, malgrado le ritenute dirette, con una dichiarazione personale, con questo sistema invece, sempre, sia chiaro, ove non coesistano altri redditi — (e gli interessati sono moltissimi: ad esempio i funzionari di Roma che hanno soltanto redditi derivanti dal proprio impiego e non altro) — verrebbero esonerati dalla denuncia con uno snellimento del lavoro degli uffici evidentissimo, e di utile portata, e soprattutto con l'introduzione di un concetto perequativo che ovviamente non esiste nelle aliquote che l'onorevole Ministro ha formulate.

Ma, passando a considerare altri aspetti del nostro sistema tributario, vi è da osservare che, pure nell'ambito della ricchezza mobile, il gettito della categoria A (redditi di puro capitale) è assolutamente irriso-

rio, e ciò indipendentemente dalla difformità dei dati che ci fornisce il relatore oggi con quelli fornitici dal relatore onorevole De Luca in occasione della discussione ultima dei bilanci finanziari. Che dire poi della evasione massiccia, agli effetti della complementare, dei redditi di puro capitale, quali dividendi su azioni, cedole su obbligazioni, interessi di mutui, eccetera?

Onorevole Ministro, vuol sapere quale fu il gettito dei dividendi di sole 183 società per azioni, quelle cioè che hanno i titoli quotati in Borsa? Le società per azioni nel nostro Paese sono molte di più di 183, ma le cifre dei dividendi distribuiti dalle società che non hanno titoli quotati in Borsa, almeno a me, sfuggono; non li posseggo. Ebbene, i dividendi delle sole imprese quotate in Borsa e distribuiti agli azionisti furono nell'anno finanziario 1958-59 pari a 171 miliardi, nel 1959-60 pari a 194 miliardi, per salire nel 1961-62 a 222 miliardi. Questo non è che un limitatissimo settore dei redditi di puro capitale. Ma quanti di questi redditi vengono poi denunciati agli effetti della complementare? È una vecchia questione, che, appunto perchè vecchia, va finalmente affrontata e risolta.

Ed allora, che senso ha, onorevole Ministro, trovarci ridotti, con infinita malinconia, a scorrere le entrate tributarie del nostro Paese, laddove i 10 miliardi di gettito della imposta sui fabbricati sono superati dagli 11 miliardi di gettito sulla fabbricazione della birra, che non è certo la bevanda nazionale?

Volete degli altri consigli? Quando si compra un immobile, onorevole Ministro, non è questa una manifestazione di ricchezza, sia pure relativa, di fronte alle ancor troppe manifestazioni di miseria, cui assistiamo nel nostro Paese? Ed anche quando si trattasse di una porzione di immobile, costituita da un solo appartamento, nel quale si deve abitare, ebbene, io penso che anche l'acquisto di un solo appartamento costituisca, nello stato di depressione sociale ed economico in cui gran parte del nostro Paese ancor oggi si trova, una manifestazione, non dico di ricchezza, ma di un certo benessere.

Ed allora che senso ha ridurre in simili casi le aliquote alla metà nella tassa di trasferimento, che nel nostro caso è inferiore al quattro per cento?

E, badisi bene, nello stesso settore abbiamo la coesistenza di una diversa aliquota per il trasferimento, che, per i fabbricati di vecchia costruzione, è del 7 per cento. Per quale motivo il trapasso di vecchi fabbricati, ancora soggetti al regime vincolistico, deve comportare il pagamento del 7 per cento di tasse, mentre i nuovi fabbricati, esonerati dal vincolo degli affitti, pagano la metà?

Mi sono sforzato, onorevole Ministro, di portare un contributo pratico alla discussione ed un orientamento soprattutto per quello che, per l'avvenire, si dovrebbe fare allo scopo di impegnare a fondo il Governo perchè si riveda tutto il sistema impositivo e non ci si trovi più di fronte a stati di necessità, giustificabili solo in tema di finanza bellica.

Penso anche che era questa la sede per fare una disamina critica di tutto il nostro sistema tributario. Credo di avere adempiuto a questo mio dovere e mi auguro soprattutto che i modesti suggerimenti che ho espresso e le critiche che ho mosse, non con l'intenzione di demolire ma nell'intento di portare un contributo costruttivo, abbiano un qualunque risultato in avvenire.

Certo è che, posti di fronte ad uno stato di necessità di questo tipo, di fronte a legittime richieste di dipendenti statali che da mesi attendono la soluzione dei loro problemi di vita e di lavoro, è difficile, per non dire impossibile, specialmente da parte del nostro Gruppo, che tutela da sempre gli interessi dei lavoratori, dire di no. E noi non diremo di no ai due disegni di legge propostici, malgrado le critiche che doverosamente abbiamo formulato, anche se il nostro si dovesse per caso estrinsecarsi in una nostra astensione. Ciò detto, e di fronte a questa nostra dichiarazione, il Governo ne prenda atto e ne tragga materia di stimolo per mettersi alacremente all'opera e per correggere le contraddizioni di un sistema fiscale che non esito ancora una volta a definire feudale e borbonico. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli impegni assunti, che con senso di responsabilità intendiamo rispettare (gli impegni, cioè, di mantenere entro precisi limiti temporali il dibattito), mi impongono di procedere quasi per dichiarazioni, affidando alla loro connessione, più che al loro argomentato sviluppo, il senso e la portata della nostra posizione di fronte ai progetti di legge che importano variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *A* e *B* e della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Non si può contestare che la scelta dell'imposta di ricchezza mobile nelle categorie di reddito *A* e *B* e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo — di un'imposta diretta, cioè, con carattere di progressività e di un'imposta personale progressiva — per accrescere le fonti d'entrata con cui fronteggiare l'espansione della spesa pubblica, costituisce un aspetto positivo che va sottolineato. Da questo punto di vista, anzi, noi dichiariamo che non possiamo accettare l'impostazione dell'amico e collega Roda, secondo cui, in definitiva, dovrebbe sussistere nel nostro Paese, e in ogni società moderna, un solo tributo progressivo. In proposito non va dimenticato che il precetto costituzionale afferma esplicitamente che il sistema tributario è informato a criteri di progressività, e non si può ragionevolmente argomentare che l'esistenza di un solo tributo progressivo informi a criteri di progressività tutto il sistema tributario.

Non possiamo, quindi, accogliere la distinzione esplicita e implicita contenuta nella relazione del senatore Piola, secondo cui le proposte relative all'imposta complementare si richiamerebbero al precetto costituzionale, mentre quelle concernenti l'imposta di ricchezza mobile sarebbero sostanzialmente giustificate soltanto dall'attendibilità degli accertamenti decrescenti al decrescere della base imponibile.

In verità il Ministro proponente, non solo perchè da questo punto di vista criticato dall'amico Roda, per entrambi i disegni di legge si è richiamato a principi costituzionali. E tali principi, a nostro giudizio — è necessario che lo ribadiamo con estrema fermezza — hanno una validità non soltanto giuridico-costituzionale, giuridico-formale, ma hanno una validità politico-economica in tutti i sistemi tributari di società modernamente organizzate.

Non possiamo, pertanto, non essere favorevoli, per quanto concerne i redditi di categoria *B*, all'applicazione, per scaglioni (occorre star bene attenti a questo proposito, perchè una cosa è l'imposta progressiva e una cosa è l'applicazione per scaglioni) di reddito imponibile, di aliquote diverse, crescenti al crescere della base imponibile. Certo sussiste, in prospettiva, il problema di una revisione generale del livello di queste diverse aliquote; ma in linea di impostazione nessuno può contestare il principio moderno di un'applicazione di aliquote diverse per scaglioni, crescenti al crescere della base imponibile di un tributo quale è quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

E non vi è dubbio che si prospetta, a nostro giudizio, a breve scadenza e in connessione con riforme che ne consentano la applicazione, la necessità di analoghi criteri anche per i redditi di categoria *A*.

Possiamo anche aggiungere che noi siamo favorevoli a spostare da 3 a 5 milioni di lire di reddito imponibile complessivo il limite da cui procedere all'aumento delle aliquote in atto dell'imposta complementare progressiva.

Ma ciò detto, sentiamo il dovere di dichiarare con assoluta lealtà che, mentre non intendiamo ritardare l'approvazione di provvedimenti legislativi che hanno il compito di autorizzare una serie di provvedimenti di spesa, non possiamo non manifestare le nostre riserve e non possiamo non chiedere al Ministro alcune precisazioni anche programmatiche. Le nostre riserve sono di merito e di contenuto nella presentazione dei due disegni di legge.

Si è discusso e si discute, qui e nel Paese, a parte ogni giudizio generale di orientamento ed ogni specifica valutazione, di iniziative governative alla giornata, settoriali, non coordinate da una sostanziale (cioè politico-economica) e non formale (cioè tecnicistica) programmazione. Ebbene, si deve constatare ancora, a nostro avviso, che i due progetti di legge in discussione non sono il frutto di una visione unitaria della situazione, ma sono lo strumento cui si ricorre per fronteggiare un aumento di spese le cui scadenze temporali e le cui dimensioni non sono state scontate in anticipo, ma sono state imposte da una pressione non bloccabile di masse di lavoratori. Non si può certo sostenere che erano e sono ignote le condizioni e le situazioni dei dipendenti dalle amministrazioni statali.

Ma la seconda verifica di una carenza di metodo (ai fini della direzione moderna e sociale di un Paese) nella compagine governativa è costituita dal fatto vistoso di un sistema tributario che non riesce ad espandere la base imponibile in proporzione diretta all'espansione del reddito, e che, pertanto, per accrescere il gettito fiscale, non trova altro mezzo che quello di accrescere le aliquote. Qui e nel Paese c'è stata e ci sarà ancora rivolta l'accusa di essere dei critici preconcetti in linea generale e, soprattutto, in tema di problemi economico-sociali, di assumere posizioni fideistiche, dogmatiche, irrazionali. Ebbene, pare a noi che una prova clamorosa delle contraddizioni politico-economiche che ancora gravano sulla compagine governativa si ritrovi proprio in questi due progetti di legge. Se l'aumento della base imponibile non segue con lo stesso ritmo e con la stessa intensità il processo di espansione del reddito, è incontestabile che tale processo di espansione si risolve in un aumento della concentrazione economica e, in linea generale, in un aumento della supremazia dei gruppi oligopolistici.

D'altra parte, è anche indubbio che, se ad un orientamento politico-economico che non si pone ancora, in tutta la moderna portata, il superamento netto e radicale di tale supremazia, si aggiunge il meccanismo del no-

stro sistema tributario, la strada pura e semplice dell'accrescimento delle aliquote, sia pure con i criteri che ho premesso, non può non tendere ad accrescere i divari economico-sociali e le rendite fiscali di posizione.

Altri tre rilievi generali, prima della richiesta di precisazioni programmatiche, sento il dovere di formulare.

In un Parlamento moderno per un Paese moderno, i provvedimenti tributari vanno sempre accompagnati da una vasta documentazione. Non si può giudicare della razionalità di date aliquote per dati scaglioni, e degli schemi funzionali assunti a caratterizzare il crescere delle aliquote in un'imposta progressiva, se non si conosce la distribuzione dei redditi imponibili, per ammontare e tipo di reddito, se non si cerca di misurare l'evasione differenziale, al fine di saggiare lo scarto tra aliquote legali e aliquote reali di imposizione, per tipo e per ammontare di reddito, se non si tenta anche di esprimere funzionalmente la graduazione dell'intensità dei redditi imponibili, in modo da fondare su basi meno empiriche il gettito di una data progressione di aliquote nell'imposta complementare.

Si tratta, a nostro avviso, di un'esigenza che, più volte e invano da noi prospettata, non può essere più elusa, non essendo accettabile l'argomento che la documentazione può essere sempre richiesta; e non essendo nemmeno accettabile la prassi che di una certa documentazione eventualmente soltanto il relatore può essere provvisto ed investito. Può avvenire, del resto, che le terminologie usate dai relatori (questa volta dal collega Piola), a proposito di documentazioni che pervengono in loro possesso, lascino perplessi sul loro significato.

Alcuni esempi possono essere tratti dalla relazione del collega Piola per il disegno di legge n. 1858. A pagina 5, il collega Piola, per chiarire la situazione di fatto delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi di categoria B, usa un'espressione impropria quando afferma: « ... eccedendosi i 4 milioni suddetti, l'aliquota è del 20 per cento ». Non è proprio così: l'aliquota è del 20 per cento per la parte di reddito che ec-

cede i 4 milioni di lire. Il che ha una portata differenziale assai precisa.

Per quanto riguarda la documentazione circa i redditi di categoria A, il collega Piola afferma giustamente: « Si può prevedere con sufficiente sicurezza che una maggiorazione di tre punti, dal 23 al 26 per cento, porterà a determinare un maggior reddito di miliardi 6,6, calcolati sulla base imponibile di 220 miliardi ». Per i redditi di categoria B, il discorso è svolto in un modo che non costituisce alcuna verifica dei previsti gettiti. Che significa l'espressione: « volume compreso fra 10 e 50 milioni, 250 miliardi »? Perchè il conto torni, i 250 miliardi devono essere la parte eccedente i 10 milioni di lire dei redditi imponibili dei contribuenti, il cui reddito imponibile supera i 10 milioni e non supera i 50 milioni di lire. In caso diverso, la base imponibile di 250 miliardi, comprendendo anche la quota sino a 10 milioni, non autorizzerebbe la previsione di gettito indicata. Analogamente, per il volume compreso tra i 50 e i 100 milioni (specificato in miliardi 150 di base imponibile), si deve intendere solo la quota dei redditi dei contribuenti, con reddito imponibile tra 50 e 100 milioni di lire, che eccede i 50 milioni e non eccede i 100 milioni di lire. Non si può, dunque, usare puramente e semplicemente la espressione « volume compreso fra i 50 e i 100 milioni, miliardi 150 », perchè una simile espressione non ha senso univoco ai fini del problema posto.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1859, il collega Piola riporta il gettito, in milioni di lire e per esercizio finanziario, dell'imposta complementare progressiva sul reddito. Gli ultimi tre esercizi finanziari (1958-1959, 1959-1960, 1960-1961) presenterebbero rispettivamente un gettito di 66,9, 71,2 e 78,1 miliardi. Ma, allora, che significa l'espressione « rendimento dell'imposta pari a miliardi 63,5 », che si legge, successivamente, nella relazione?

P I O L A , *relatore*. Glielo spiegherò.

F O R T U N A T I . È una spiegazione che deve essere data non soltanto a me, ma al Senato, perchè, essendo pacifico il gettito

a ruolo, è certo, a mio avviso, che la previsione dell'incremento di gettito è una previsione approssimata per difetto. Se il gettito attuale tende ad essere attorno ai 75 miliardi di lire (importo medio fra i 71 e i 78 miliardi degli ultimi due esercizi), evidentemente con le aliquote proposte dal Ministro si dovrebbe ottenere un gettito superiore agli 84 miliardi indicati nella relazione.

Fra l'altro, poichè ho fatto alcuni rapidi calcoli, ritengo che, anche con l'emendamento proposto dalla Commissione, il gettito possa prevedersi in 84 miliardi di lire. L'articolo 1 del disegno di legge n. 1859, sia nel testo del Governo, sia nel testo della Commissione, è redatto in forma tale da far intendere agli italiani che le cose debbano essere dette due volte, e dette male. E questo è un errore, sia sul piano formale che sul piano sostanziale.

Il testo governativo e quello della Commissione, infatti, anzitutto indicano le formule in base alle quali si debbono determinare le aliquote unitarie; poi presentano una progressione delle aliquote percentuali rispetto a determinati redditi imponibili scelti con criterio del tutto discrezionale (il che, dal punto di vista della logica finanziaria e della logica matematica, è arbitrario, perchè la progressione è quella data dalla funzione prescelta, per tutti i valori compresi fra 5 e 500 milioni, se ci si riferisce alla funzione di cui alla lettera *b*), e per tutti i valori compresi tra 0,24 e 5 milioni se ci si riferisce alla funzione di cui alla lettera *a*), e non soltanto per i valori specificati nella tabella); infine stabiliscono che, con decreto del Presidente della Repubblica, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili ai redditi intermedi.

Non bastava precisare le funzioni sulla cui base debbono essere determinate le aliquote per progressione di reddito, e stabilire che i valori concreti di aliquota saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica?

A quale bisogno corrisponde una esemplificazione ridotta e del tutto discrezionale, se in ogni caso è con decreto del Presidente della Repubblica che sono determinate analiticamente le aliquote d'imposta?

L'articolo 1 esemplifica le aliquote per 100 lire imponibili, corrispondenti di milioni 0,24, 0,5, 1, 2, 3, 5, e poi di dieci milioni, di venti, di trenta, di quaranta, di cinquanta; poi ancora di 100, 200, 300, 400, 500. Per le persone che capiscono le cose, l'esemplificazione non dice nulla. Per quelli che non capiscono, l'esemplificazione è equivoca. Tanto valeva riportare nel testo legislativo il diagramma delle due progressioni!

Il collega Piola mi ha personalmente riferito che è per il parere espresso dal direttore generale delle imposte dirette che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1858 non sono stati fusi. Ma perchè, nel disegno di legge n. 1859, l'articolo 1 sostituisce esplicitamente l'articolo 139 del testo unico, mentre nel disegno di legge n. 1858 si prevede prima un articolo 1 e poi solo nell'articolo 2 si precisa che risulta modificato l'articolo 90 dello stesso testo unico? Io ho voluto interpellare alcuni studiosi: tutti sono stati concordi nel rilevare l'incongruità. È possibile che solo il direttore generale delle imposte dirette abbia un'opinione determinante?

Vorrei anche aggiungere che in Commissione su questo punto eravamo rimasti tutti d'accordo. Non riesco a capire perchè il relatore abbia voluto ricorrere ad altri pareri, per modificare il giudizio della Commissione!

P I O L A , *relatore*. Non è esatto.

F O R T U N A T I . È esattissimo! La Commissione aveva deciso che i primi due articoli del disegno di legge n. 1858 dovevano essere fusi in un solo articolo.

P I O L A , *relatore*. L'accordo era di cercare una formula per la fusione, formula che non abbiamo trovata!

F O R T U N A T I . Il relatore doveva allora criticare il voto della Commissione ma non pubblicare un testo diverso da quello che, nelle linee generali, era stato concordato in Commissione! (*Interruzione del senatore Bertoli*). In Commissione eravamo rimasti anche d'accordo su un altro punto, ri-

guardante il penultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1859. Non ha senso stabilire che « l'importo dovuto a titolo di imposta non può superare la differenza fra il reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo precedente e la somma di lire 720.000 ». Infatti, l'articolo precedente del testo unico riguarda la determinazione del reddito imponibile, che può essere inferiore a 720.000 lire. In Commissione avevamo deciso di modificare la dizione facendo riferimento agli « articoli precedenti », oppure specificando gli articoli in cui si determina il reddito complessivo netto e non il reddito imponibile. Ciò era già stato deciso. Veniamo in Aula e le cose sono rimaste come prima! Anche qui c'è un altro parere che si è imposto a quello della Commissione?

P I O L A , *relatore*. Non è il direttore generale: è l'articolo 138 letto da me, che lei non aveva letto!

F O R T U N A T I . No, io l'ho letto!

P I O L A , *relatore*. L'articolo 138 non è altro che il corollario degli articoli 135, 136 e 137; quindi citare il 138 significa citare anche gli articoli precedenti.

F O R T U N A T I . No, l'articolo 138 riguarda la determinazione del reddito imponibile e non del reddito complessivo netto: lo rilegga attentamente e vedrà che è così. Nel testo in discussione si fa riferimento al reddito complessivo netto che può essere evidentemente inferiore a 720 mila lire. La verità si è che la norma, che per la sostanza si richiama a criteri legislativi precedenti al testo unico, per la forma ripete la dizione dell'articolo 139 del testo unico: dizione che è scorretta ed erronea.

Il relatore Piola ha affrontato il problema della retroattività. Noi riteniamo che la questione, proprio per ribadire il principio che, salvo motivate ed urgenti necessità, alla retroattività in sede tributaria non si deve ricorrere, abbia bisogno di una nuova regolamentazione legislativa, che non lasci eccessivo margine di interpretazione discrezionale.

Se io non vado errato, il senso delle norme coordinate nel recente testo unico in materia di imposte dirette — prego i colleghi di fare molta attenzione perchè la questione è sottile e delicata — è che la dichiarazione effettuata entro il marzo di quest'anno, ossia sui redditi maturati nel 1961, vale come misura provvisoria dell'obbligazione di imposta per il periodo di imposta 1963, e contemporaneamente come dichiarazione definitiva dell'obbligazione di imposta per il periodo di imposta 1961. Entro il marzo 1963, poi, vi sarà una dichiarazione che sarà definitiva dell'obbligazione di imposta per il periodo di imposta 1962, e provvisoria per il periodo d'imposta 1964. Nel 1963, d'altra parte, sarà emesso il ruolo di imposta 1963, e sarà provveduto al conguaglio, sulla base delle dichiarazioni 1960 e 1962 e salvi gli accertamenti definitivi, per il periodo di imposta 1961.

Se così stanno le cose (e se stanno così a me sembra che qualche innovazione legislativa sia opportuna per eliminare ogni dubbio al riguardo), che cosa significa in concreto che le nuove aliquote di imposta decorrono dal 1° gennaio 1962? A me pare che la retroattività può essere intesa ed applicata in diversi modi, che non sono affatto indifferenti. Se si parte da una adesione sostanziale al principio che il nostro bilancio è un bilancio di competenza e non di cassa, a noi pare che le nuove aliquote non possano riguardare il conguaglio in aumento che sarà operato nel 1963 sulla base della dichiarazione fatta nel 1962 per l'obbligazione di imposta concernente il periodo di imposta 1961.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Siamo d'accordo.

F O R T U N A T I. Meno che meno può procedersi, a nostro avviso, a variazioni del ruolo 1962 già emesso, per la parte che comprende il conguaglio 1960. Sarà così, onorevole Ministro? Noi diciamo che deve essere così. Ma che dire della dichiarazione effettuata nel 1961, per i redditi maturati nel 1960, che costituisce nel 1962 la base provvisoria del ruolo 1962 per l'obbligazione di

imposta nel periodo di imposta 1962, e che sarà conguagliata nel 1964 con riferimento alla dichiarazione del 1963?

Noi diciamo che al riguardo vi possono essere due interpretazioni: una, che si richiama alla dichiarazione iniziale e secondo cui, pertanto, sulla base di tale dichiarazione iniziale — che, pur riflettendo i redditi 1960, vale come prima misura dell'obbligazione dell'imposta per il 1962 — al ruolo 1962 già emesso si debbono applicare le variazioni delle aliquote; e l'altra interpretazione, a mio avviso più ortodossa, che si richiama all'atto conclusivo dell'obbligazione di imposta per il 1962, cioè alla dichiarazione del 1963, e secondo cui pertanto le nuove aliquote per il 1962 si debbono applicare in concreto nel ruolo 1964, in sede di conguaglio 1962. In sede di conguaglio, cioè, il conguaglio stesso opererebbe sia per la base imponibile, sia per l'aliquota. A quale di queste due interpretazioni intendiamo dare una sanzione, prima della votazione? Vi sarà una dichiarazione esplicita del Ministro che costituisca interpretazione autentica della norma? Non credo che sorgano dubbi a proposito del ruolo 1963, per la parte che riguarda, sulla base delle dichiarazioni 1962, le misure provvisorie dell'obbligazione per il periodo d'imposta 1963. Vi sono in prospettiva, prima del marzo 1963, norme legislative che costituiscano un avvio a una riforma tributaria, per il tipo e il congegno di tributi, per gli organi di accertamento, per la tecnica di accertamento, per la repressione, *in re ipsa*, delle evasioni differenziali?

Io credo, onorevole Ministro, che ci si potrà ispirare ad una interpretazione piuttosto che all'altra a seconda della risposta che si può dare a questi ultimi interrogativi. Circa la proposta progressione delle aliquote per l'imposta complementare, Ministro e relatore sono stati parchi nell'analisi e nella interpretazione. Ma, a parte il congegno del tributo, per quanto concerne la determinazione, di diritto e di fatto, della base imponibile, noi riteniamo che il discorso sull'andamento della progressività delle aliquote dovrà essere al più presto ripreso ed approfondito. Allo stato delle proposte e secondo il testo formulato dalla Commissione, la

progressione delle aliquote sarà caratterizzata da due andamenti, anche se entrambi riconducibili a due funzioni di tipo analogo. Per i redditi imponibili fino a cinque milioni di lire resta inalterata la progressione in atto; per i redditi oltre i cinque milioni di lire viene proposta una nuova funzione, secondo cui l'aliquota unitaria da 0,06, a cinque milioni di lire di reddito imponibile, raggiunge, con andamento parabolico, il livello 0,65 a 500 milioni, per mantenersi poi costante.

So che alcuni colleghi hanno proposto un altro tipo di progressione, con una formulazione che non è corretta nemmeno dal punto di vista formale. Ma la questione che, a mio avviso, va affrontata è più vasta. È certo che il criterio empirico di fare riferimento a due progressioni, cioè a due funzioni per due intervalli del reddito imponibile, determina, nel punto di raccordo delle due progressioni, un andamento abnorme. Ma, a nostro giudizio, al di là di questa sfasatura, è l'impostazione generale della soluzione di ieri e di oggi che al più presto va rivista. È proprio moderno un criterio di politica economica secondo cui la progressione delle aliquote si sviluppa sempre al di sopra della retta che unisce gli estremi inferiore e superiore della progressione, che in ogni moderna esperienza tributaria vengono prefissati con riferimento alla conoscenza, sia pure approssimata, delle distribuzioni delle basi imponibili? Noi riteniamo fermamente che questo non sia un criterio moderno e razionale. Noi, cioè, riteniamo che lo sviluppo di tutta la progressione debba essere, e dovrà essere, caratterizzato da una sola funzione; e che lo sviluppo delle aliquote debba avvenire in modo tale che, in un primo intervallo da fissare e argomentare in termini di prospettiva economica, le aliquote si sviluppino al di sotto della retta che unisce l'estremo inferiore e l'estremo superiore, e in un secondo intervallo del reddito imponibile la progressione delle aliquote si sviluppi al di sopra di tale retta. In tal modo, pensiamo, sarà data in avvenire un'impostazione più razionale e più efficiente.

Ho già posto delle domande e ho già formulato rilievi e indicazioni, su cui mi auguro che il Ministro si pronuncerà in linea di massima. Cercherò ora di specificare il nostro pensiero, in parte già espresso.

Noi riteniamo che debba rapidamente essere battuta la strada di una moderna riforma tributaria. L'imposta progressiva sul reddito complessivo deve diventare il perno di tale riforma, per qualità di incidenza e per quantità di incidenza. Noi pensiamo che il soggetto di tale tributo progressivo debba essere la famiglia reale, con tutti i redditi della famiglia reale, ad evitare la prima massiccia evasione legale, con soggetti tributari distinti sulla base di obbligazioni tributarie formalmente distinte per cespiti giuridicamente distinti.

Riteniamo che si debba puntare, attraverso i Comuni e attraverso commissioni tributarie, anche miste, ad un'unica fonte di accertamento per tutti i tributi diretti, dando agli uffici dello Stato modernamente attrezzati il compito di una verifica metodica e sistematica.

Riteniamo che, sino a che nella nostra società vi saranno tipi di reddito sostanzialmente diversi, l'unico strumento per combattere l'evasione sia anzitutto e soprattutto quello di pervenire ad accertamenti assolutamente rigorosi per tutti i redditi complessivi da lavoro dipendente. Per pervenire a tale risultato, si impone una prima particolare discriminazione e determinazione del reddito imponibile per questi tipi di reddito, allo scopo di non far gravare solo su tali redditi le aliquote di imposizione, per non ottenere cioè che soltanto per tali redditi aliquote reali e aliquote legali coincidano.

L'esatta misura del reddito complessivo da lavoro dipendente (stabilendo anche obblighi precisi, con sanzioni, per tutte le amministrazioni pubbliche e private e per tutti i privati che corrispondano delle somme, a qualunque titolo ed a qualunque persona, di dichiarare nominativamente tali corrispondenze) costituisce il solo metodo sperimentale per incominciare ad accertare realisticamente il reddito complessivo di altri tipi di contribuenti.

Un secondo tipo di contribuenti è costituito, nel nostro Paese, da tutti quelli, la cui dimensione economica e la cui attività sono affini a quelle dei lavoratori dipendenti. Si tratta dei coltivatori diretti, delle aziende artigiane e commerciali familiari. Vi è, poi, un terzo tipo di contribuenti, costituito da imprenditori che non fanno parte di grandi gruppi economici. Vi è infine un quarto gruppo di contribuenti, costituito da coloro che direttamente o indirettamente fanno parte di grandi gruppi economici.

Non ho parlato dei liberi professionisti, perchè nei loro confronti non si tratta di discriminazione di qualità di reddito, bensì di tecnica di accertamento.

Onorevole Ministro, non valgono oggi schemi astratti di redditi, che si diversificano solo per ammontare accertabile. La verità si è che esiste una diversa concreta possibilità di accertamento. Di questo bisogna prendere atto, e bisogna puntare, nella determinazione della progressione delle aliquote e ai fini della lotta alle evasioni, sull'accertamento dei redditi da lavoro dipendente, fissando nette discriminazioni delle basi imponibili corrispondenti. Certo, occorre anche una legislazione che non sanzioni la legittimità di evasioni.

In una impostazione progressiva, la determinazione standardizzata per categorie astratte di reddito, è priva di ogni fondamento. È da rivedere se necessariamente gli utili reinvestiti debbano essere sottratti alla base imponibile. È da giudicare se un sistema moderno si debba fermare sulla porta d'ingresso di un istituto di credito. È da vagliare come un bilancio debba essere redatto e documentato, perchè possa costituire non accertamento, ma base di accertamento. È da inquadrare la connessione tra i vari tributi diretti e il tributo sul complesso dei redditi, al fine di mettere su base razionale il sistema generale della progressività. È da capire il legame, forse nuovo, tra imposizione diretta e per lo meno un certo modo di applicazione di imposizione indiretta. È da intendere, in termini nuovi, il legame tra finanza statale e finanza degli enti territoriali: regioni, provincie, comuni.

Onorevole Ministro, chiediamo troppo, cioè alla fine — dicono i nostri avversari — nulla? No, noi non chiediamo subito la strada, chiediamo subito il percorso di una strada da costruire. Noi chiediamo, come militanti della classe operaia e come protagonisti di un blocco storico di forze economiche, politiche, sociali, che si faccia avanzare la nostra società su un solco democratico e pacifico, verso una prospettiva moderna, noi diciamo socialista, voi dite sociale o solidarista. Il problema è di superare nettamente l'ordinamento capitalistico. È da capire che in questa prospettiva storica il sistema tributario deve essere uno strumento di democrazia, di onestà, di giustizia, di partecipazione responsabile di tutti al destino di tutti. Mentre ribadiamo che non intendiamo ritardare l'approvazione dei progetti di legge in esame, diciamo che abbiamo sentito il dovere di un nostro contributo critico, di una nostra posizione critica, ed attendiamo da lei, onorevole Ministro, dichiarazioni che, come noi sinceramente ci auguriamo, assicurino che anche nel campo dei tributi, vorrei dire soprattutto nel campo dei tributi, la Carta costituzionale incominci ad apportare il suo soffio innovatore e purificatore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questa discussione offre lo spunto ad alcune osservazioni, che è bene fare ogni tanto, anche se non hanno un immediato riferimento coi provvedimenti in esame, e nessun riferimento, beninteso, con l'occasione che li ha provocati.

La presentazione dei due disegni di legge, ora all'esame del Senato, significa qualche cosa di più di un inasprimento di aliquote sulle imposte dirette; significa un chiaro insuccesso di quella politica che era stata inaugurata dal Ministro Vanoni nel lontano 1951 e che andava sotto il nome di politica di perequazione tributaria. Il ministro Vanoni si era allora proposto di creare fra il fisco ed il contribuente un clima di reciproca fiducia

al fine di formare una vera coscienza civica nel contribuente italiano, che inducesse a desistere dall'inveterata abitudine di ingannare il fisco e reciprocamente togliesse a quest'ultimo la convinzione, non meno profondamente radicata, di soggiacere inevitabilmente a tentativi di inganno da parte del contribuente.

Si trattava di rompere un circolo vizioso, dal quale altri Paesi, per loro merito e per loro fortuna, hanno saputo evadere, se non in forma integrale, almeno in larghissima misura. Per questo il ministro Vanoni aveva dato l'esempio, riducendo notevolmente le aliquote delle imposte dirette, che non avevano più alcun rapporto col valore della moneta del tempo; e cioè della complementare, che era ancora legata ad una tabella del 1946 e che recava un'aliquota del 12,50 per cento per i redditi di 1 milione e del 35,50 per cento per quelli di 5 milioni.

Erano, dunque, quelle delle nuove tabelle, delle aliquote moderate per allora. L'annuncio proposito di non allontanarsi da esse costituiva un certo impegno da parte del Governo, e, pertanto, la premessa di quella riconciliazione fra fisco e contribuente che era nei voti di tutti.

Vale la pena di ricordare quanto scriveva l'onorevole Vanoni nella sua relazione al Senato: « In sostanza, pur tenendo conto della nostra situazione, che impone ad ogni contribuente il massimo sacrificio e sforzo nella distribuzione dei carichi pubblici fino a che la ricostruzione finanziaria non sia consolidata, non si ritenne che le aliquote dell'imposta complementare potessero essere fissate in misure superiori a quelle indicate dall'articolo 18, le quali, unitamente alle imposte reali, rappresentano il massimo che secondo la valutazione del Ministro proponente, il fisco può chiedere onestamente, senza compromettere la moralità del contribuente da un lato, e dall'altro senza inaridire il risparmio individuale, che nell'economia italiana ha una funzione preminente da assolvere per la nostra ricostruzione. Con le aliquote proposte un reddito medio dell'ordine di 5 milioni annui, supporterà un complesso di oneri statali e locali di circa il terzo del reddito effettivo ».

Se tutto ciò era vero allora, è vero anche oggi ed a maggior ragione. La riduzione delle aliquote nel 1951, come abbiamo visto, non era soltanto un gesto di equità, o addirittura di benevolenza verso il contribuente, ma era imposto dal mutato valore della moneta, che era ben diverso da quello del 1946. Ma dal 1951 il valore della moneta ha continuato a discendere, sia pure secondo un ritmo modesto e graduale. Il potere d'acquisto della lira non è più quello del 1951; il tenore di vita consentito nel 1951 da un determinato reddito non è più possibile con quello stesso reddito. In altre parole le aliquote delle imposte, pur rimanendo formalmente invariate, sono andate in realtà crescendo in corrispondenza alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Siamo, cioè, un'altra volta, nella situazione del 1951. Ebbene nel 1951 le aliquote sono state diminuite; dovrebbero essere diminuite anche oggi, per lo stesso motivo, e non solo le aliquote delle quali ci stiamo occupando, ma anche quelle di altre imposte, a cominciare dalle aliquote, veramente assurde, delle successioni, che hanno una tabella del 1945. Invece ora, dopo tante parole sulla tregua fiscale, siamo al punto di dover rivedere in aumento le aliquote delle imposte dirette, e di doverle rivedere di grande urgenza, per poter assicurare la copertura ai nuovi provvedimenti di spesa che sono innanzi alla 5^a Commissione, che erano ben prevedibili, che sono effettivamente giusti e necessari, e che saranno approvati nei prossimi giorni.

Quelle aliquote che l'onorevole Vanoni considerava le aliquote massime che il fisco potesse imporre onestamente, vengono oggi inasprite per legge, sebbene abbia già provveduto a renderle più aspre l'intervenuta svalutazione monetaria. Aveva dunque sbagliato totalmente i suoi conti, il Ministro Vanoni, quando sosteneva che con le sue aliquote, con migliori accertamenti, e con la conseguente maggiore comprensione da parte dei contribuenti, sarebbe stato possibile fronteggiare le crescenti spese alle quali lo Stato sarebbe andato incontro negli anni a venire, in parte previste nel piano che porta il suo nome, e sempre tenendo

conto del notevole incremento del reddito nazionale?

Certamente no, poichè il reddito nazionale è cresciuto, specie in questi ultimi anni, in misura notevolissima ed anche superiore a quella che Vanoni aveva previsto e, di pari passo, anzi con un ritmo ancora più rapido, si è accresciuto anche il gettito tributario. E allora che cosa ha scompaginato i calcoli? Evidentemente, in primo luogo l'incremento della spesa, e soprattutto dei futuri impegni di spesa, che ha superato in rapidità e in ammontare quello dell'entrata, già nell'attuale stato di cose. Resta da vedere quanto occorrerà ancora aggiungere per il programma annunciato dal nuovo Governo, per cui nessuna cifra, nemmeno approssimativa, è stata avanzata. E questa è una circostanza di per sè già abbastanza preoccupante.

Il fatto poi che i provvedimenti all'esame si rendano necessari in un momento di euforia economica, di eccezionale incremento naturale delle entrate, è anche molto grave, perchè ci si può chiedere che cosa avverrà se per sfortuna dovesse sopravvenire un periodo di congiuntura sfavorevole, che importi una contrazione delle entrate, mentre le spese, in gran parte predeterminate, continueranno a sussistere e a dilatarsi.

V'è poi un secondo fattore che concorre certamente, e che sottolinea la mancata conciliazione del fisco con i contribuenti, e di conseguenza il sostanziale insuccesso della politica tributaria. Intendo riferirmi al fenomeno delle evasioni.

Si dice che in Italia il rapporto fra le imposte dirette e le indirette — a parte ogni discussione sulla validità della distinzione — si sia profondamente alterato a danno delle seconde, e sia, anzi, peggiorato rispetto all'anteguerra; e che, di conseguenza, il gettito delle prime (e della complementare in modo particolare) sia basso in modo anormale.

Tutto ciò può essere vero, fatte le dovute riserve circa l'ammontare globale del reddito italiano rispetto a quello di altri Paesi, che talvolta si citano a confronto; ma, se il gettito delle imposte indirette è basso, ciò non può essere imputato in alcun modo

alle aliquote, che sono già elevatissime e che si aggravano per l'accumularsi l'una sull'altra delle diverse imposte erariali, provinciali, comunali, delle addizionali e degli aggi, ciò che altrove non avviene.

Che le aliquote siano elevate non è una nostra scoperta; alla Camera esiste un disegno di legge di iniziativa socialista che parla di « pesanti aliquote determinate in modo evidente sul presupposto di un'evasione larga e costante ». E questo è veramente il punto. L'aggravio fiscale — mi riferisco in particolare all'imposta complementare, che colpisce un reddito di 1875 miliardi su un reddito nazionale di 20 mila miliardi — lungi dall'essere equamente ripartito fra i cittadini, come vuole il precetto costituzionale, si appesantisce sulle spalle di alcuni di essi, che sono poi sempre gli stessi, e lascia altri indenni o con un leggero fardello. Naturalmente c'è una grossa parte di reddito, il reddito che si viene formando in questi anni, che sfugge legalmente all'imposizione. Ci sono le molte, le troppe esenzioni di settore, di zona, di specie, di dimensione delle attività economiche esercitate. Come diceva l'onorevole Ministro in Commissione, le nuove industrie, e in parte non soltanto le nuove, collocate nelle zone depresse, godono dell'esenzione, mentre ormai quasi l'intero territorio nazionale è diventato zona depressa; ci sono poi le esenzioni per l'edilizia e via dicendo. Può essere che in questo indirizzo si sia troppo largheggiato, ma si possono comprendere le ragioni che lo hanno suggerito. Ma resta il problema delle esenzioni illegali, cioè delle evasioni vere e proprie.

Non mi riferisco tanto a coloro che sono col proprio reddito ai margini dell'imponibile minimo, e, magari senza saperlo, lo superano in qualche misura; sebbene anche su questo vi sarebbe qualche cosa da dire.

Il collega Fortunati diceva l'altro giorno in Commissione che il comune di Bologna, agli effetti dell'imposta di famiglia, ha svolto anni addietro un'indagine approfondita ed ha reperito 30 mila nuovi contribuenti, per lo più piccoli contribuenti. Credo che il comune di Milano, almeno secondo una notizia apparsa su qualche giornale, facendo

altrettanto, pensi di individuarne 50 mila. Rapportando questi dati a tutta l'Italia, agli effetti della complementare, si arriva già a cifre non indifferenti, anche restando sulle aliquote minime.

Nemmeno mi riferisco a coloro (nè mi sentirei di inferire contro di essi) che avendo, per esempio, un reddito di 100, ne denunciano uno di 85 o di 90, perchè il reddito non è una costante: può essere 100 in un anno e 60 o 70 nell'anno successivo. Ma costoro sanno benissimo che non riusciranno mai a persuadere il fisco che il loro reddito può essere diminuito da un anno all'altro; si vedranno sempre opporre una presunzione *juris et de jure* che, se il loro reddito era di 100 in un anno, non può essere che di 110 l'anno successivo e potranno ritenersi contenti se riusciranno a transigere su 100.

Ma mi riferisco a tutti coloro che compaiono con un modesto reddito di qualche milione di lire e che notoriamente dispongono di un reddito superiore nell'ordine delle decine di volte. Quando i giornali pubblicano i ruoli della complementare o dell'imposta di famiglia, ciascuno riconosce i grandi evasori della propria città, della propria provincia e potrebbe indicarli con nome e cognome. Ci sono dei casi veramente scandalosi che tutti conoscono e che, però, il fisco non riesce a colpire.

E poi ci sono gli altri, gli evasori totali, che non sono soltanto piccoli, ma anche medi e grandi. C'è l'evasore che il fisco non è mai riuscito ad agganciare, perchè non ha mai figurato nei suoi ruoli per l'attività particolare che svolge, per la sua abilità nel mantenere l'incognito. Il fisco ha la mano pesante con coloro che conosce, che sono sue vecchie relazioni, ma non si occupa abbastanza di coloro che non gli sono mai stati presentati.

Due fatti hanno concorso a far sorgere questo tipo di contribuente allo stato potenziale: le vicende economiche della guerra e del dopoguerra, che in Italia hanno profondamente alterato la formazione e la distribuzione della ricchezza, e che hanno dato vita ad attività, a traffici, a speculazioni, ed al sorgere di fortune totalmente estranee agli schemi tradizionali; in secondo luogo la

tendenza, soprattutto nei nuovi arrivati, a spendere integralmente il proprio reddito, anche se rilevante, e a non destinarne alcuna parte al risparmio, alla formazione di nuovo capitale, almeno all'interno delle frontiere: sia ciò dovuto al ricordo delle vicende degli ultimi 50 anni, o sia dovuto all'insicurezza del presente e alla sfiducia nel domani.

Ora, veramente, il problema che si pone non è di aumentare le aliquote ma di reperire le evasioni, anche perchè dovrebbe essere assolutamente chiaro che l'inasprimento delle aliquote oltre certi livelli non può mancare di tradursi in maggiori evasioni. Io non so se si siano fatti degli studi — veramente non so nemmeno se sia possibile farne — al fine di stabilire quale parte di quell'incremento che si è verificato in questi anni nel gettito della complementare, quale parte delle nuove dichiarazioni di reddito, che crescono di continuo, sia da attribuire all'incremento naturale del reddito, e quale parte al reperimento di evasioni. Ma si ha l'impressione che in tanti anni qualcosa di più si sarebbe potuto fare, per esempio quel rilevamento straordinario previsto dalla legge Vanoni e non mai effettuato; mi sembra che qualcosa di più si possa e si debba fare anche oggi, sia ricercando diligentemente le fonti di reddito, sia aggravando le previste sanzioni.

E, accanto a questo, occorrerà anche pensare una volta a quella riforma organica del nostro sistema tributario, oggi farraginoso e costoso, della quale sempre si parla, al fine, quanto meno, di semplificare la materia ed eliminare i molti doppioni; perchè le imposte, pur restando, purtroppo, onerose, cessino almeno di essere complicate e fastidiose.

Se ho creduto di accennare a queste considerazioni di ordine generale, che non sono certo nuove, è perchè mi pare che l'occasione attuale si presti particolarmente.

Ma vi è un'altra considerazione da fare, nel merito del disegno di legge relativo alle aliquote della complementare. La tabella delle aliquote, contenuta nella nota introduttiva, e che illustra gli effetti dell'applicazione delle due formule di cui all'articolo 1,

la vecchia è la nuova, presenta un'anomalia che salta agli occhi.

Per gli imponibili fino a 3 milioni, secondo il disegno di legge, per quelli fino a 5 milioni, secondo il parere della Commissione, resta in vita la vecchia formula, e, cioè, le aliquote già esistenti. A partire da 3 milioni, o, rispettivamente, a partire da 5, entra in applicazione la formula nuova.

Io non ho nulla da obiettare allo spostamento del punto di partenza da 3 a 5, anzi lo trovo ragionevole e giusto, ma osservo che, nell'un caso come nell'altro, ci troviamo davanti ad uno scatto che interrompe in modo brusco la logica della progressione.

Le aliquote attuali sono del 4,12 per cento per un imponibile di 2 milioni, del 4,85 per cento per uno di 3, del 5,46 per uno di 4; d'ora in avanti saranno rispettivamente ancora del 4,12 e del 4,85 per i primi due imponibili e poi addirittura del 7,55, con un aumento di quasi il 40 per cento. Non diversamente se si accetta il consiglio della Commissione, perchè allora lo scatto si avrà fra l'aliquota del 6 per cento relativa ai 5 milioni e quella del 9,50 circa relativa ai 6 milioni, con un aumento del 46,60 per cento.

Scorrendo il conteggio delle differenze in percentuale, nell'ultima colonna delle tabelle, si ha il chiaro quadro di quello che avviene: si comincia con un gradino altissimo fra il 38 e il 46 per cento, del tutto spropositato rispetto al gradino immediata-

mente precedente; poi la scala riprende a salire dolcemente fino quasi al 50 per cento per i redditi intorno agli 8-9 milioni; successivamente, invece, si comincia a scendere per arrivare al 30 per cento di differenza in percentuale per i redditi massimi a partire da 500 milioni. Il che significa che l'onere dell'aumento ricade per la massima parte sui redditi medi, a cominciare da quelli più vicini ai minimi ritenuti meritevoli di non incorrere nell'aumento.

La ragione è evidente. L'altezza del primo gradino e i grossi aumenti sugli imponibili più bassi sono determinati dalla necessità di assicurare il gettito voluto, poichè proprio quegli imponibili sono di gran lunga i più numerosi.

L'inversione della tendenza da progressiva a regressiva, che si verifica a un certo punto della scala, si spiega con la necessità di moderare le aliquote alte, che altrimenti porterebbero ben presto alla totale confisca del reddito. Non si dimentichi, infatti, che con le addizionali l'aliquota massima del 50 per cento equivale già oggi al 60 per cento e quella futura del 65 diventerà un 78 per cento.

Tutto ciò può spiegare il perchè del meccanismo adottato, ma non vale a giustificarlo, sicchè sarebbe più semplice parlare di necessità dell'erario alle quali occorre in qualche modo provvedere — argomento questo che non ammette replica — e non parlare più di perequazione tributaria.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue BERGAMASCO). Un ultimo punto criticabile e che i contribuenti troveranno indisponente è quello che riguarda la retrodatazione dei termini. Ne hanno parlato i precedenti oratori ed anche la relazione non manca di porre chiaramente in rilievo questo punto, circa il quale non sembra possa essere di grande consolazione la solenne riaffermazione del principio della non

retroattività delle leggi tributarie. Anche i principi, se hanno da sopravvivere, devono trovare qualche volta la loro conferma, e non soltanto la loro smentita, nei testi delle leggi e nelle pratiche applicazioni.

Pertanto, ferme tutte le osservazioni di cui sopra, e solo in considerazione della particolare destinazione che sarà riservata al gettito di queste imposte, dichiaro, con i

colleghi di Gruppo, che ci asterremo dal voto. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Conti. Ne ha facoltà.

C O N T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Piola, relatore ai due progetti di legge in discussione, dopo aver con esattezza ricordato lo sviluppo di questi due tributi dalle origini per arrivare al testo dei disegni di legge sottoposti al nostro esame, così conclude: « Tenendo presente quanto sopra è stato esposto e commentato, la 5^a Commissione si onora di raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame ».

Prendendo la parola in questo momento, a titolo personale e a nome del mio Gruppo, debbo dichiarare — e può essere quindi il mio intervento una motivazione di voto — che darò voto favorevole all'accoglimento del primo e del secondo progetto; dichiarazione, la mia, facile perchè, non per dei motivi miei, ma per i motivi di colleghi infinitamente più autorevoli, tale dichiarazione, pur coi dovuti rilievi, potrà essere seriamente documentata. E parto da premesse di carattere generale, perchè per primo voglio citare il collega Bertone, nostro autorevolissimo Presidente, il quale, nella sua dichiarazione di voto, dopo la discussione in sede di programma del nuovo Governo, ad un certo momento ha adoperato questa precisa espressione: « E questa fiducia è doveroso che venga accordata, anche perchè la stessa collaborazione del Parlamento non solo potrà essere di prezioso ausilio al Governo ma si deve ritenere che essa sarà dallo stesso Governo desiderata e auspicata ». E questa collaborazione, a maggior ragione, noi dobbiamo dare in questa particolare sede, perchè non ci dimentichiamo che il Ministro delle finanze è stato nostro autorevolissimo collega — mi riferisco ai componenti della quinta Commissione — e quindi ci ha dato più volte agio di conoscere non soltanto la sua completa preparazione e la conoscenza esatta, precisa che egli ha di tutti gli istituti del nostro ordinamento finan-

ziario, ma il suo spirito largamente equilibrato nell'applicazione eventuale di questi istituti per contemperare le esigenze della collettività con quelle che sono le possibilità dei singoli contribuenti. E questo motivo di collaborazione che noi prestiamo, lo prestiamo non soltanto in omaggio a quella che è stata la dichiarazione del senatore Bertone che io ho or ora ricordato, ma in omaggio alle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio ha fatto proprio in questa Aula e che su questo tema sono state ripetute sia nel discorso tenuto alla televisione sia nel discorso dell'altro giorno tenuto a Terni. Ed accennerò anche alla relazione fatta dall'onorevole La Malfa, Ministro per il bilancio — perchè è giusto prendere atto della collaborazione dei Ministri più responsabili su questo settore — e alle dichiarazioni dell'onorevole ministro Tremelloni di ieri l'altro a Milano.

Il Presidente del Consiglio parlando in quest'Aula, rispondendo ai vari interventi, ha affermato: « Per quanto riguarda i tributi, il ministro Trabucchi, che fa parte di questa Assemblea, avrà certo cura di studiare quanto è stato detto; in modo da conseguire veramente il riordinamento del settore con gli stessi incrementi per il fisco, ma senza ingiustizie e inutili appesantimenti per i contribuenti. La difesa della moneta e dell'equilibrio del bilancio non consente a chi ha annunciato spese nuove di lasciare l'illusione di credere che esse potranno essere fatte senza incrementare le entrate. Mi piace però ripetere che ci atterremo al criterio della gradualità, a quello della giustizia e dell'economicità, attraverso il perfezionamento dei sistemi di accertamento, di riscossione e di ricorso, cercando di dare ad ogni cittadino la certezza di non subire angherie ma di partecipare equamente a provvedere ai bisogni di tutti ». Il che conferma quanto dicevo; e mi esonero dal leggervi quanto è stato detto nella conferenza stampa tenuta alla televisione il 28 marzo.

Il ministro Tremelloni ribadiva a questo proposito il suo concetto già espresso in altre sedi in questi ultimi giorni: « L'opera di programmazione presenta inoltre tre aspetti tra loro intimamente connessi: il rialzo del

Mezzogiorno, la razionalizzazione dell'agricoltura, la qualificazione professionale ». Ma a questo punto il Ministro ha ricordato l'importanza che va assumendo la finanza pubblica, condizione del progredire economico e sociale per la funzione dello Stato di propulsione e di integrazione dell'economia privata.

Le due relazioni del senatore Piola ai disegni di legge sono perfette, non soltanto per aver rappresentato con una esattezza cronistica tutti i precedenti legislativi dei singoli temi, ma per avere con una sciolta abilità discorsiva rappresentato tutti i pensieri e le discussioni che sono affiorati nell'ambito della 5^a Commissione. Senonchè, leggendo tali relazioni, noi dobbiamo necessariamente fare anche dei rilievi, pur consentendo appieno, come ho dichiarato all'inizio di questo mio intervento, con le conclusioni fatte dal nostro relatore.

Effettivamente noi sappiamo che i due testi non sono ancorati a un criterio di organicità del nostro sistema tributario, come ha ricordato anche ultimamente il senatore Bergamasco, ma sono ancorati a una situazione di ordine esclusivamente episodico. Nel calcolo fatto sulle conseguenze di queste variazioni in sede di ricchezza mobile *A* e *B* e in sede di complementare, il senatore Piola ci dice che si deve arrivare, facendo quella certa detrazione in sede di complementare, ai 51 miliardi e 100 milioni necessari per far fronte a tutti gli altri provvedimenti che sono attualmente oggetto di esame in sede deliberante da parte della 5^a Commissione: per indicare il primo di questo coacervo di provvedimenti, citerò: « Norme in materia di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ».

Quindi si dice a chiare note che questi accorgimenti di ordine finanziario sono i mezzi per reperire i fondi necessari ai fini di far fronte al costo degli altri provvedimenti che il potere legislativo sarà chiamato a prendere, il che non è cosa nuova, perchè ci siamo già trovati di fronte a questo metodo, congiunto con altri metodi, quando nel 1959 abbiamo approvato due

leggi riguardanti l'elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare e l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A*, eccetera. Senonchè, quei due provvedimenti legislativi si riferiscono ad altri provvedimenti di spesa che avrebbero avuto approvazione successiva, il che vuol dire che, pur essendoci quella certa dissonanza dal punto di vista della mancata organicità, essendo reclamato l'intervento da una situazione di analoga necessità, era stato rispettato il principio della non retroattività.

Noi dobbiamo quindi, pur concludendo per l'approvazione dei due disegni di legge attualmente all'esame, con gli opportuni emendamenti, rilevare, come è stato osservato in Commissione, ad esempio dall'onorevole Spagnoli, che nella fattispecie manca il criterio di organicità sistematica.

Ma questa osservazione sulla organicità non può essere avulsa da altre, con le quali è intimamente collegata.

Vi sono all'esame, per l'approvazione in sede deliberante, alcuni provvedimenti che vanno a creare una situazione di maggior favore in relazione ad un certo numero di nostri funzionari statali. Noi diciamo ancora una volta come il problema del personale deve essere risolto in modo organico. Non voglio ricordare ai colleghi che il senatore Medici, Ministro per la riforma burocratica, è venuto davanti ai componenti della 5^a Commissione ad enunciare quelli che, a suo avviso, sono i criteri fondamentali ai fini di arrivare ad una riforma organica da un punto di vista delle nostre Amministrazioni centrali. Risparmio di ricordare ai colleghi questi principi, pur essendo stata mia intenzione di tentare di fare una sintesi di quel felice e completo intervento del nostro collega Medici, per esaminare seguendo la prima relazione del nostro collega Piola quelli che sono i rilievi giustamente fatti.

Progressività. Il senatore Fortunati, il quale ha il dono di avere una sua particolare esperienza come ordinario di statistica, è buon conoscitore delle leggi economiche e delle leggi finanziarie, giovandosi anche dei colloqui che egli frequentemente ha con i colleghi ordinari di scienza delle finanze,

come anche ha voluto ricordare or non è molto in quest'Aula. Egli ha polemizzato con il collega senatore Roda in tema di progressività, dicendo che il nostro ordinamento costituzionale considera il concetto della progressività, non soltanto in sede di applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito, ma anche in sede di redditi reali...

F O R T U N A T I . Veramente non ho detto questo.

C O N T I . Penso che sia quasi perfettamente così.

F O R T U N A T I . Ho detto che è il sistema ad essere informato da criteri di progressività.

C O N T I . Vengo al sistema, perchè giungo alla lettera dell'articolo 53 e alle chiose fatte su tale articolo in sede di Costituente.

Il collega Fortunati vorrà ammettere che il problema della progressività non è un problema nuovo e non è collegato con l'articolo 53 della nostra Carta costituzionale o, per avventura, con gli articoli dello Statuto albertino, dai quali l'articolo 53 ha preso le mosse. Sulla progressività noi abbiamo tutta una larga letteratura. Basterebbe rileggere l'ultima edizione del Manuale di scienza delle finanze di Francesco Saverio Nitti, che è stato non soltanto un grande parlamentare, ma anche un grande insegnante di scienza delle finanze. Vi vedremmo ricordata non soltanto tutta la nostra letteratura aggiornata al 1912, ma tutta la letteratura austriaca, tedesca, inglese e nord americana. Potremmo ricordare anche i discorsi che in tema di progressività seppe tenere nelle due Aule del Parlamento un grande parlamentare della terra veneta, deputato di Oderzo, Luigi Luzzatti, essendo questo uno dei temi cari al suo spirito. Ma siccome il senatore Fortunati ha accennato al fatto che il criterio della progressività di tutti i tributi è conseguenza dell'integrale applicazione dell'articolo 53 della Costituzione, io replico che invece, in base a quell'articolo, il criterio

della progressività — fatti salvi i saggi, prudenti e tecnicamente esatti rilievi del nostro Ministro delle finanze — è respinto dal nostro sistema tributario, in relazione ai redditi reali.

« Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva », stabilisce il primo comma di tale articolo (ma la sola espressione « capacità contributiva » apre le porte a discussioni interminabili); prosegue il capoverso: « il sistema tributario è informato a criteri di progressività ». L'onorevole Ruini, Presidente della Commissione dei 75, e l'onorevole Corbino resero in materia importanti dichiarazioni in sede di approvazione dell'articolo da parte dell'Assemblea costituente, negando entrambi che la progressività dovesse essere applicata a tutti i tributi, e affermando che essa si riferiva all'onere tributario complessivamente gravante sul cittadino.

F O R T U N A T I . Non un solo tributo doveva essere progressivo!

C O N T I . L'onorevole Corbino sostenne che in un sistema di tassazione il principio sancito al secondo comma dell'articolo 53 doveva essere valido soltanto per i tributi di carattere personale; i tributi non di carattere personale ma reale non debbono dunque essere informati alla progressività.

F O R T U N A T I . Corbino è padronissimo di pensare quello che vuole.

C O N T I . Il collega Bergamasco ha ricordato il pensiero del grande e compianto Vanoni: ed effettivamente la fiducia fra contribuente e fisco dovrà essere realizzata anche nel nostro Paese; anche in Italia si deve arrivare al senso civico che fortunatamente altre terre già oggi vantano. Allora le aliquote potranno essere opportunamente ridotte senza ripercussioni sul gettito. Ma è anche vero che soltanto applicando il concetto della progressività in sede di imposta complementare progressiva personale noi possiamo applicare un criterio tributario più perfezionato, stabilendo il principio del-

l'eguaglianza dei cittadini secondo la posizione contributiva nei confronti dello Stato.

Il Ministro ha osservato giustamente che il criterio della progressività è stato già applicato in sede di ricchezza mobile di categoria A e B: anche le « discriminazioni » costituiscono un'applicazione di tale criterio. Egli ha anche sottolineato come la complementare deve esser pagata soltanto dalle persone fisiche e non dalle società. A tale giusto rilievo è possibile tuttavia rispondere che basterebbe applicare la progressività anche sulle imposte dirette e reali esclusivamente sulle società e non sulle persone fisiche. D'altronde, siamo favorevoli al concetto e all'applicazione di questo principio, nella sede sistematica più opportuna, e non ci sottraiamo a quello che è un orientamento dei nostri uomini migliori, che attualmente sono al Governo. E che altrove questo concetto sia applicato, e sia applicato integralmente come noi vorremmo — lo ha ricordato anche il collega Roda —, è altrettanto vero. Il collega Roda accennava a quell'ipotesi, ed io avevo davanti la tabella dei 36: egli accennava evidentemente al primo dei 36, che è quello che paga. In sede di dollari evidentemente la somma è maggiore, avendo il reddito maggiore, perchè da un reddito totale, nella prima ipotesi, considerata giustamente dal collega Roda, di 574.025 dollari, abbiamo un'imposta sul reddito di 417.675 dollari; e la somma che rimane è di circa 150.000 dollari, salvo fare i rilievi relativi al fatto che da questa imposta sul reddito va tolto il 10 per cento, e quindi bisogna aggiungere il 10 per cento agli altri 150.000 dollari. Ora, si potrà arrivare ad una ipotesi identica a questa dopo non breve ordine di anni, forse, perchè, prima che il contribuente italiano sia animato da tale senso di civismo, occorrerà del tempo! Però rimane pur sempre il principio...

F O R T U N A T I. E il contribuente americano, allora?...

C O N T I. È perfettamente inutile che ella mi interrompa, perchè io non ho un discorso scritto da leggere e quindi la sua interruzione non mi dà assolutamente fastidio.

Ora, allo stato attuale del sistema tributario nostro, secondo i nostri testi costituzionali, la progressività correttamente va applicata soltanto all'imposta complementare progressiva, che è un'imposta personale.

F O R T U N A T I. Allora l'imposta di famiglia è incostituzionale!

C O N T I. Il senatore Fortunati ha voluto fare, in relazione ad alcuni articoli del nostro testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, un suo ragionamento che sta a dimostrare ancora una volta la forza fantasiosa del suo ingegno, ma che è un ragionare fallace e del quale ha avuto ragione il nostro relatore con due semplici righe. Altro infatti è accertare, altro è mettere a ruolo, altro è esigere. Sta di fatto che non occorre affatto quella certa interpretazione da parte dell'onorevole Ministro, perchè l'ammissione al ruolo verrà dopo, l'accertamento verrà dopo, ma il momento al quale ci si riferisce è quello in relazione alla retroattività. Ed io lo deduco proprio da alcune norme di carattere generale del testo unico.

F O R T U N A T I. Chi ha detto di no?

C O N T I. Non a caso ci sono un articolo 4 e un articolo 5, di cui ella mi darà l'interpretazione nella sede più opportuna. Quando si dice che le imposte sono commisurate in base ai presupposti esistenti in ciascun periodo di imposta, e poi si aggiunge « Le imposte sono dovute dal periodo nel quale si verificano », qual è — io domando — il periodo nel quale si verificano? È quello stabilito dalla legge in conseguenza della retrodatazione, e quindi a quel periodo va riferita l'imposta dovuta. Il solo fatto della denuncia nell'anno successivo, il solo fatto dell'accertamento nell'anno successivo ancora, e così via, non vuol dire assolutamente niente, perchè il periodo a cui si riferisce l'imposta è quello in cui è stato fatto l'accertamento in virtù della legge che dovrebbe retroagire. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Io rendo omaggio ancora una volta al suo prestigio-

so ingegno, ma è giusto che lei si arrenda e che riconosca che la sua impostazione è paradossale e di ordine sofisticato.

B E R T O L I. Conti, più corta ce la conti e più conti nella nostra stima!

C O N T I. Seguendo ancora la relazione Piola per quanto riguarda le aliquote, è noto, come ho già detto, che attraverso un accertamento realistico, con aliquote proporzionate ai singoli gettiti, noi abbiamo la possibilità di avere dei gettiti maggiori di imposta e non minori.

Le evasioni: ecco il problema che ritorna tutti gli anni e che credo risalga addirittura all'unità del nostro Paese, poichè penso fosse un problema collegato già al primo bilancio dello Stato unitario italiano.

Come giustamente diceva il collega Bergamasco, noi dobbiamo guardarci non soltanto dalle evasioni parziali ma anche dalle evasioni totali: saranno poche ma ve ne sono. Dovremmo altresì — è vero, onorevole Ministro? — esaminare a fondo il problema delle evasioni legali, perchè sotto il manto della legalità vi sono centinaia di miliardi che sfuggono al fisco, il che forse non torna a beneficio dei singoli settori che si vorrebbero favorire, ma viceversa torna a danno certo di tutta la collettività dei contribuenti.

Sulla scorta di questi rilievi messi a punto felicemente dal relatore, sia pure in una forma schematica che io condivido, in relazione alla situazione attuale, noi dobbiamo altresì considerare che i due disegni di legge che stiamo esaminando sono stati presentati dal precedente Governo sotto la spinta della necessità, in quanto anche gli altri progetti di legge che recavano delle spese hanno la stessa data iniziale, quella del 1° gennaio 1962. Mi si permetta però di affermare ancora una volta che sarebbe saggio ed opportuno che per l'avvenire questo principio della retroattività non fosse più applicato in ogni caso, nemmeno in relazione alle spese, perchè è evidente ...

B E R T O L I. È proprio quello che voi volete!

C O N T I. ... che se lo Stato domani si orienta verso ipotesi di nuove spese retroattive, necessariamente, in omaggio e in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, deve reperire le relative entrate.

Comunque, nonostante questi miei rilievi, debbo dichiarare che come singolo e come Gruppo noi voteremo a favore dei due disegni di legge così come sono stati sottoposti al nostro esame, salvo gli emendamenti presentati che potranno essere accettati dall'Assemblea, pensando che questa nostra collaborazione iniziale sarà evidentemente più intensa e più entusiasta quando si arriverà ad un orientamento del nostro sistema finanziario collegato con le altre provvidenze del settore della riforma amministrativa, con una concezione di organicità che dia la possibilità reale, concreta di andare, egregio collega Fortunati, verso una situazione migliore per il nostro Paese e per tutti i suoi cittadini. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P I O L A, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il modo con cui si è svolta la discussione fa pensare al relatore che per quanto non vi siano state che da parte di alcuni degli intervenuti nella discussione delle dichiarazioni precise sul voto che si darà, sostanzialmente i due provvedimenti di legge non hanno trovato una seria opposizione e quindi la Commissione, a nome della quale io parlo, si augura che essi possano venire approvati. Rilevo — ed è certo forse il lato deteriore per una discussione elevata — che essi sono legati ad un impegno di miglioramenti ai dipendenti statali, impegno al quale il Governo è addivenuto e al quale naturalmente il Senato non vorrà opporre degli ostacoli.

Ciò che si è detto, da coloro che sono intervenuti, più che i singoli disegni di legge riguarda delle questioni di carattere generale, certo molto interessanti; e se il tem-

po lo permettesse meriterebbero da parte del relatore una risposta specifica e analitica perchè alcune critiche non sono del tutto infondate, pur dovendo essere ridimensionate. Tuttavia io penso, anche per la brevità del tempo che è stato messo a mia disposizione, che sostanzialmente, essendo queste critiche le stesse che sono state fatte in sede di Commissione, esse hanno già trovato nella relazione una risposta (non so se persuasiva per coloro che l'hanno letta).

Qualche parola sulla retroattività: desidero chiarire anzitutto la mia posizione personale in ordine all'astensione in sede di Commissione sull'articolo 3 che ha voluto avere un significato di affermazione di principio, pur sapendo che quello che qui stasera è stato chiamato « stato di necessità » avrebbe imposto l'approvazione dei disegni di legge; affermazione di principio che è stata condivisa dalla Commissione e che io mi auguro — e penso di parlare a nome di tutta la Commissione — sia rigidamente tenuta presente nel futuro, quando il complesso della programmazione che il Governo ha imposto a se stesso possa avvenire in un quadro organico che armonizzi senza bisogno di retroattività la data con cui le nuove spese possono venire erogate e la data in cui le spese stesse debbono essere coperte. Questo è il significato della mia astensione che mantengo a titolo personale anche in Aula per affermazione di principio.

Del resto lo stesso senatore Fortunati, parlando della retroattività specifica di questo disegno di legge (1° gennaio 1962), ha dovuto riconoscere che vi possono essere due interpretazioni, ed ha auspicato che quell'articolo 176, se non erro, del testo unico sulle imposte dirette, riceva dal legislatore una spiegazione, una chiarificazione, un'interpretazione, in modo che tutti possano interpretarlo nella stessa maniera.

Rispondo al senatore Fortunati che, fra le due interpretazioni che egli dice possibili, io scelgo quella che egli ha indicato per prima, cioè che l'aliquota nuova incide sull'imponibile dichiarato, prima che esso sia nell'anno successivo completato con l'imponibile provvisorio. Dirò che l'altra inter-

pretazione porrebbe assolutamente l'impossibilità di avere retroattività nelle leggi tributarie, anche retroagenti, a meno che questa retroattività superasse i due anni, il che è assolutamente per me inconcepibile.

Quanto all'altra osservazione, e cioè che il Ministro ha frugato nel barile e ha cercato di trovare quello che poteva (il che, secondo gli oppositori, non risponde ad una valutazione organica delle necessità del nostro sistema tributario), troppe volte noi della maggioranza abbiamo risposto per dover ripetere ancora le medesime cose. È vero, il Ministro delle finanze si è trovato di fronte a una necessità, ma si tratta di una necessità impostagli dal Parlamento; infatti i parlamentari (bisogna che si mettano d'accordo con se stessi) da una parte impongono determinate spese che spesso volte sono giusti riconoscimenti di diritti del personale, e dall'altra criticano il Ministro delle finanze il quale, di fronte alla richiesta di queste spese, deve reperire la relativa copertura. Bisogna che anche noi siamo obiettivi, ed è necessario, ripeto, che ci mettiamo d'accordo con noi stessi, che ci poniamo la mano sulla coscienza, che non spingiamo il Governo, specie nel periodo pre-elettorale, ad accontentare Tizio, Sempronio e Mevio, pronti poi a lamentarci se il Ministro delle finanze va alla ricerca affrettata della copertura necessaria per tali spese. Si tratta di un fenomeno contro il quale noi abbiamo il dovere di reagire specialmente, come ripeto, in questo periodo pre-elettorale, in modo che non accada che sia un Cireneo soltanto il Ministro, ma lo siano anche i 21 componenti della Commissione finanze e tesoro i quali, nello scorcio della passata Legislatura, non respiravano più di fronte a insorgenti pressioni da ogni parte. Facciamo le cose con molto senso di responsabilità.

Le altre critiche sono sostanzialmente quelle a cui ho risposto nella relazione, cui mi richiamo per brevità. Debbo però una breve risposta al senatore Fortunati il quale, sia pure in forma cortese, ha fatto un rimprovero al relatore per il fatto di non aver mantenuto gli impegni presi in Commissione. Questi impegni erano di trovare

la formula — perchè in Commissione, in sede referente, tale formula non è stata concretata — per riunire l'articolo 1 e l'articolo 2 nel disegno di legge n. 1858. Quando il relatore si è messo al tavolino, si è trovato di fronte a delle difficoltà tecniche, data la formulazione dell'articolo 90, che gli hanno impedito di fare quello che aveva il mandato di fare. *Ad impossibilia nemo tenetur!* Io penso quindi che il senatore Fortunati, che non ha trovato nemmeno lui l'articolo sostitutivo... (*Interruzione del senatore Fortunati*). Gli ho inviato per posta la relazione, come pure al collega Conti e a qualche altro.

P R E S I D E N T E. È stata inviata dalla Presidenza a tutti i senatori.

P I O L A, relatore. Il senatore Fortunati aveva quindi il tempo di sostituirsi al lacunoso relatore, che non aveva trovato la formula, come diede atto nella relazione. Quanto invece alla richiesta, avanzata in sede di affrettata discussione in Commissione (questa fretta non è piaciuta a molti e neanche a me), di introdurre il richiamo alle leggi del 1959, il che poteva essere fatto, è stata esaudita.

Questo dovevo dire al senatore Fortunati, perchè, se non ho altre doti, ho certamente quella di essere cortese e leale.

Detto questo sulle due leggi, non aggiungo altro, perchè tutti gli intervenuti si sono pronunciati favorevolmente. Se io stessi a fare la storia della ricchezza mobile di categoria A o B, o delle diverse tabelle dell'imposta complementare, indubbiamente tedierei il Senato. Pertanto rinuncio a dire tutto quello che potrei, che semmai potrà formare oggetto di discussione in sede di Commissione finanze e tesoro. Del resto, la ragione della fretta di questa sera è dovuta alla necessità di approvare domani quei tali provvedimenti sui quali pare siano tutti d'accordo, menomando così le critiche per le leggi di copertura. Ciò è bene dire, perchè le cose siano chiare.

La Commissione raccomanda pertanto al Senato l'approvazione dei due disegni di legge.

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

P I O L A, relatore. Io debbo elevare una sommessa e rispettosa protesta. Era inteso che non avrei parlato se non per pochi minuti, perchè doveva intervenire anche il Ministro. Ora non è giusto che il relatore, che riferisce a tutto il Senato, debba affrettare la discussione, quando il Ministro, domani, avrà egli solo la possibilità di fare le più ampie osservazioni.

P R E S I D E N T E. Si tratta di provvedimenti finanziari di grande importanza. Penso che il Senato non vorrà approvarli nello scorcio di questa seduta. È per questo che rinvio a domani la replica dell'onorevole Ministro. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

C A R E L L I. Sono stati presentati degli emendamenti persino alle formule. Sarebbe opportuno che il Ministro avesse la possibilità di esaminare questi emendamenti di notevole rilievo.

T R A B U C C H I, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I, Ministro delle finanze. Vorrei chiarire ai colleghi come sono andate le cose. In realtà, in un primo tempo avevo aderito alla richiesta del senatore Fortunati di parlare oggi, ripromettendomi magari di contenere il mio intervento in termini più ristretti e adeguati all'ora tarda. Successivamente, però, il presidente Bertone — e mi dispiace che non sia qui — mi ha fatto presente che c'era la possibilità che domani mattina in Commissione si potesse approvare tutto il testo dei provvedimenti di spesa per gli aumenti a favore del personale, senza la votazione finale, in modo che questa potesse seguire all'eventuale approvazione da parte del Senato dei disegni di legge che oggi stiamo esaminando. In relazione a tale osservazione, che mi pareva giusta, ho aderito, naturalmente ben lieto, all'idea di parlare domani.

Qualora però il Senato e il signor Presidente ritengano più opportuno che io risponda subito e che si passi poi alla votazione, sono naturalmente pronto a parlare adesso. Certamente, nei riguardi degli emendamenti che concernono modifiche della formula, non potrò che fare delle osservazioni di natura sommaria, utilizzando le poche informazioni affrettate che ho potuto avere, durante la discussione, dai tecnici che hanno applicato la formula, per vedere quali conseguenze comporterebbe la modifica sul gettito.

Il Governo pertanto si rimette tranquillamente alla volontà del Senato, facendo però presente l'una e l'altra opportunità, di concedere cioè al Ministro di dare una risposta un po' più ampia di quella che il poco tempo rimasto ora permetterebbe, e di consentire un esame più approfondito della formula matematica proposta e delle conseguenze che la stessa comporta.

P R E S I D E N T E. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro delle finanze e desidero riferirmi anche all'articolo 72 del nostro Regolamento, secondo comma, il quale recita: « Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da sei senatori, a meno che il Governo o la Commissione si oppongano, nel qual caso la discussione ha luogo il giorno seguente ». L'onorevole Ministro, per deferenza verso i colleghi del Senato, ha dichiarato di essere disposto a parlare stasera. Ho però compreso dalle sue dichiarazioni che egli ha bisogno di consultare i suoi uffici.

Per questo motivo rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

Al Ministro degli affari esteri, per sapere come, concretamente, intenda nella Conferenza di Ginevra tradurre in atti e inizia-

tive gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio in data 15 marzo 1962 davanti al Senato e al Paese, in relazione al bruciante problema del pericolo atomico, alle complesse questioni del disarmo e del controllo ed alle altre questioni politiche che col disarmo sono inevitabilmente connesse (553).

SPANO, MENCARAGLIA, VALENZI

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se, di fronte ai pericolosi sviluppi della situazione nell'Estremo Oriente, in rapporto alle recenti dichiarazioni di Ciang Kai Scek e alla minaccia che esse contengono per la pace in Asia e nel mondo, non ritenga che un mutamento di indirizzo del Governo italiano nei confronti della Cina democratica costituisca di fatto un efficace contributo alla pace (554).

MENCARAGLIA, SPANO, VALENZI

Al Ministro della difesa, per conoscere il suo pensiero sulla persistente tendenza da parte degli organi rappresentativi di alcune associazioni d'Arma ad assumere posizioni di natura squisitamente politica contrariamente ai propri disposti statutari e in particolare sulla mozione votata recentemente al Congresso nazionale del fante avversa alla costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia,

e per conoscere, inoltre, quale azione ha ritenuto di intraprendere per evitare il ripetersi di episodi che destano preoccupazione negli interpellanti in primo luogo per la comportata violazione di indeclinabili principi costituzionali, e in secondo luogo perchè pretendendo essi di sovrapporre su questioni politiche una pretesa opinione « combattentistica » a quella che si esprime legittimamente attraverso il Parlamento, ottengono l'unico scopo di privare le associazioni d'Arma di quel consenso generale senza il quale rischiano di trasformarsi in artificiosi strumenti di parte (555).

TOLLOY, MARAZZITA, IORIO, DI PRISCO, MILILLO

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Ministro dei lavori pubblici e al Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, per sapere se non ritengano necessario e quanto mai urgente disporre che siano eseguite le ultime e definitive opere di ampliamento, di sistemazione e di completamento del Porto di Reggio, il quale è l'unico fra i porti dei 21 capoluoghi di provincia marittimi italiani non ancora completato; e ciò in considerazione, sia della sua particolare e privilegiata situazione geografica di centro del Mediterraneo e di passaggio obbligato dello Stretto, sia dell'assoluta sicurezza di esso, essendo nel centro più protetto e più tranquillo dello Stretto stesso, che è, di per sè, quasi tutto un grande porto naturale, sia del sempre crescente traffico (oltrechè di viaggiatori), di merci, che aumenterà ancora di più con la industrializzazione già in corso della zona, che è stata dichiarata zona di sviluppo industriale, sia, e soprattutto, del costo complessivo dell'opera, che ammonta a un miliardo e 500 milioni; onere che è minimo rispetto alle opere marittime, e che rappresenta infatti meno della 7ª parte degli undici miliardi che, sia pure giustamente, si sono spesi a Genova, di recente, per riparare i danni di una sola, grande maraggiata (1396).

BARBARO

Al Ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per vietare nella maniera più drastica l'immissione sul mercato di quelle sostanze chimiche dette additive, che tendono a migliorare l'aspetto esterno degli alimenti; ma che se non sono precedentemente analizzate nella loro costituzione e dichiarate innocue per l'alimentazione umana, possono mettere in pericolo la vita dei cittadini (1397).

BONADIES

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'interno, per conoscere come possono essere risolte le difficoltà opposte alla cura urgentissima di un bambino in pericolo assistito dall'I.N.A.D.E.L.

Garau Michele, applicato di Segreteria di ruolo del comune di Tonara (Nuoro) ha un bambino, nato il 9 ottobre 1961. Questi, per un trauma ostetrico alla spalla destra, è stato subito dopo la nascita sottoposto a cure con ingessatura e corrente galvanofaradica, che devono essere continuate senza interruzione fino alla guarigione. Lo I.N.A.D.E.L. di Cagliari, al quale il Garau si è presentato il 23 marzo 1962 per ottenere l'autorizzazione a continuare il nuovo ciclo di galvano-terapia, ha dichiarato che le disposizioni dell'Ente impediscono la continuazione della cura avendo il bambino esaurito il periodo consentito per l'assistenza sanitaria. In tal modo, il bambino è irrimediabilmente destinato a rimanere storpio, poichè il padre non ha altri mezzi di sussistenza che il suo modesto stipendio di impiegato comunale.

Si chiede se il Ministero dell'interno non possa disporre di mezzi straordinari che consentano la salvezza di un bambino bisognoso (2991).

LUSSU

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 4 aprile 1962**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B (1858).

Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (1859).

2. Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (1589).

SPEZZANO ed altri. — Modifica dell'articolo 12 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria (145).

II. Svolgimento dell'interpellanza:

DE LUCA LUCA (DE LEONARDIS). — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le modalità con le quali si è proceduto finora all'assegnazione di contributi in base alle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 25 luglio 1952, n. 991, ed in virtù di tutte le altre disposizioni in vigore per la difesa e lo sviluppo dell'economia agricola nell'Italia meridionale, con particolare riguardo alla Calabria, Puglia e Lucania.

Risulta, infatti, che mentre giacciono inevase migliaia di domande di piccole e medie aziende agricole, a singole grosse imprese sono stati assegnati, per mi-

glioramenti fondiari, centinaia e centinaia di milioni (547).

III. Discussione del disegno di legge:

Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — *Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. PARRI ed altri. — *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).*

2. *Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (1179).*

CORBELLINI. — *Esercizio di servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale (1541).*

La seduta è tolta (ore 20,20).

DOTT. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari